SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 95



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero delle comunicazioni

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 - Società di persone ed equiparate», con le relative istruzioni.

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati», con le relative istruzioni.

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», con le relative istruzioni.

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2001.

Approvazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2001 - Persone fisiche, quadro IQ», «Unico 2001 - Società di persone ed equiparate, quadro IQ», «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ», «Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ», «Unico 2001 - Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ», con relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2000.

01A3935-3934-3933-3909

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

01A4128

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 marzo 2001, n. **145.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.

ART. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 33 della Convenzione e dall'articolo 5 del Protocollo.

ART. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai princìpi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'articolo 1.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4852):

Presentato dal sen. ELIA ed altri il 24 ottobre 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 novembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 7ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 novembre 2000.

Relazione scritta annunciata il 22 gennaio 2001 (atto n. 4852/*A* - relatore sen. ANDREOTTI).

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7562):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, II, VII, XII, XIV.

Esaminato dalla III commissione il 14, 21, 28 febbraio 2001.

Relazione scritta presentata il 28 febbraio 2001 (atto n. 7562/*A* - relatore on. BIANCHI).

Esaminato in aula il 6 marzo 2001 e approvato il 14 marzo 2001.

Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine:

Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine

Oviedo, 4.IV.1997

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne signataires de la présente Convention,

Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;

Considérant la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

Considérant la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961;

Considérant le Pacte International sur les Droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966;

Considérant la Convention pour la protection de l'individu à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981;

Considérant également la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

Conscients des rapides développements de la biologie et de la médecine;

Convaincus de la nécessité de respecter l'être humain à la fois comme individu et dans son appartenance à l'espèce humaine et reconnaissant l'importance d'assurer sa dignité;

Conscients des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage impropre de la biologie et de la médecine;

Affirmant que les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures;

Soulignant la nécessité d'une coopération internationale pour que l'Humanité tout entière bénéficie de l'apport de la biologie et de la médecine;

Reconnaissant l'importance de promouvoir un débat public sur les questions posées par l'application de la biologie et de la médecine et sur les réponses à y apporter;

Désireux de rappeler à chaque membre du corps social ses droits et ses responsabilités;

Prenant en considération les travaux de l'Assemblée Parlementaire dans ce domaine, y compris la Recommandation 1160 (1991) sur l'élaboration d'une Convention de bioéthique;

Résolus à prendre, dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine, les mesures propres à garantir la dignité de l'être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne;

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 – Objet et finalité

Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine.

Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 2 – Primauté de l'être humain

L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science.

Article 3 – Accès équitable aux soins de santé

Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, les mesures appropriées en vue d'assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée.

Article 4 – Obligations professionnelles et règles de conduite

Toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit être effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles de conduite applicables en l'espèce.

Chapitre II – Consentement

Article 5 – Règle générale

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.

La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.

Article 6 – Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir

1 Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct.

2 Lorsque, selon la loi, un mineur n'a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi.

L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité.

3 Lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un handicap mental, d'une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi.

La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure d'autorisation.

4 Le représentant, l'autorité, la personne ou l'instance mentionnés aux paragraphes 2 et 3 reçoivent, dans les mêmes conditions, l'information visée à l'article 5.

5 L'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 peut, à tout moment, être retirée dans l'intérêt de la personne concernée.

Article 7 – Protection des personnes souffrant d'un trouble mental

La personne qui souffre d'un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l'absence d'un tel traitement risque d'être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours.

Article 8 – Situations d'urgence

Lorsqu'en raison d'une situation d'urgence, le consentement approprié ne peut être obtenu, il pourra être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable pour le bénéfice de la santé de la personne concernée.

Article 9 – Souhaits précédemment exprimés

Les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention médicale par un patient qui, au moment de l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront pris en compte.

Chapitre III – Vie privée et droit à l'information

Article 10 – Vie privée et droit à l'information

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations relatives à sa santé.

2 Toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d'une personne de ne pas être informée doit être respectée.

3 A titre exceptionnel, la loi peut prévoir, dans l'intérêt du patient, des restrictions à l'exercice des droits mentionnés au paragraphe 2.

Chapitre IV – Génome humain

Article 11 – Non-discrimination

Toute forme de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son patrimoine génétique est interdite.

Article 12 – Tests génétiques prédictifs

Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladies génétiques ou permettant soit d'identifier le sujet comme porteur d'un gène responsable d'une maladie soit de détecter une prédisposition ou une susceptibilité génétique à une maladie qu'à des fins médicales ou de recherche médicale, et sous réserve d'un conseil génétique approprié.

Article 13 – Interventions sur le Génome humain

Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance.

Article 14 – Non sélection du sexe

L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe.

Chapitre V – Recherche scientifique

Article 15 – Règle générale

La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine s'exerce librement sous réserve des dispositions de la présente Convention et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l'être humain.

Article 16 – Protection des personnes se prêtant à une recherche

Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies:

- i il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d'efficacité comparable,
- ii les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche,
- iii le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une évaluation de l'importance de l'objectif de la recherche, ainsi que d'un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique,
- iv la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection,
- v le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré.

Article 17 – Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche

1 Une recherche ne peut être entreprise sur une personne n'ayant pas, conformément à l'article 5, la capacité d'y consentir que si les conditions suivantes sont réunies:

- i les conditions énoncées à l'article 16, alinéas i à iv, sont remplies;
- ii les résultats attendus de la recherche comportent un bénéfice réel et direct pour sa santé;

iii la recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité comparable sur des sujets capables d'y consentir;

iv l'autorisation prévue à l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit, et

v la personne n'y oppose pas de refus.

2 A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, une recherche dont les résultats attendus ne comportent pas de bénéfice direct pour la santé de la personne peut être autorisée si les conditions énoncées aux alinéas i, iii, iv et v du paragraphe 1 ci-dessus ainsi que les conditions supplémentaires suivantes sont réunies:

i la recherche a pour objet de contribuer, par une amélioration significative de la connaissance scientifique de l'état de la personne, de sa maladie ou de son trouble, à l'obtention, à terme, de résultats permettant un bénéfice pour la personne concernée ou pour d'autres personnes dans la même catégorie d'âge ou souffrant de la même maladie ou trouble ou présentant les mêmes caractéristiques,

ii la recherche ne présente pour la personne qu'un risque minimal et une contrainte minimale.

Article 18 – Recherche sur les embryons in vitro

1 Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon.

2 La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite.

Chapitre VI – Prélèvement d'organes et de tissus sur des donneurs vivants à des fins de transplantation

Article 19 – Règle générale

1 Le prélèvement d'organes ou de tissus aux fins de transplantation ne peut être effectué sur un donneur vivant que dans l'intérêt thérapeutique du receveur et lorsque l'on ne dispose pas d'organe ou de tissu appropriés d'une personne décédée ni de méthode thérapeutique alternative d'efficacité comparable.

2 Le consentement visé à l'article 5 doit avoir été donné expressément et spécifiquement, soit par écrit soit devant une instance officielle.

Article 20 – Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au prélèvement d'organe

1 Aucun prélèvement d'organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir conformément à l'article 5.

2 A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la capacité de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies:

i on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir,

ii le receveur est un frère ou une soeur du donneur,

iii le don doit être de nature à préserver la vie du receveur,

iv l'autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit, selon la loi et en accord avec l'instance compétente,

v le donneur potentiel n'y oppose pas de refus.

Chapitre VII – Interdiction du profit et utilisation d'une partie du corps humain

Article 21 – Interdiction du profit

Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit.

Article 22 – Utilisation d'une partie du corps humain prélevée

Lorsqu'une partie du corps humain a été prélevée au cours d'une intervention, elle ne peut être conservée et utilisée dans un but autre que celui pour lequel elle a été prélevée que conformément aux procédures d'information et de consentement appropriées.

Chapitre VIII – Atteinte aux dispositions de la Convention

Article 23 – Atteinte aux droits ou principes

Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d'empêcher ou faire cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans la présente Convention.

Article 24 – Réparation d'un dommage injustifié

La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d'une intervention a droit à une réparation équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 25 – Sanctions

Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux dispositions de la présente Convention.

Chapitre IX – Relation de la présente Convention avec d'autres dispositions

Article 26 – Restrictions à l'exercice des droits

1 L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

2 Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21.

Article 27 – Protection plus étendue

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d'accorder une protection plus étendue à l'égard des applications de la biologie et de la médecine que celle prévue par la présente Convention.

Chapitre X – Débat public

Article 28 – Débat public

Les Parties à la présente Convention veillent à ce que les questions fondamentales posées par les développements de la biologie et de la médecine fassent l'objet d'un débat public approprié à la lumière, en particulier, des implications médicales, sociales, économiques, éthiques et juridiques pertinentes, et que leurs possibles applications fassent l'objet de consultations appropriées.

Chapitre XI – Interprétation et suivi de la Convention

Article 29 – Interprétation de la Convention

La Cour européenne des droits de l'homme peut donner, en dehors de tout litige concret se déroulant devant une juridiction, des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la présente Convention à la demande:

- du Gouvernement d'une Partie, après en avoir informé les autres Parties,
- du Comité institué par l'article 32, dans sa composition restreinte aux Représentants des Parties à la présente Convention, par décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Article 30 – Rapports sur l'application de la Convention

Toute Partie fournira, sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

Chapitre XII – Protocoles

Article 31 – Protocoles

Des Protocoles peuvent être élaborés conformément aux dispositions de l'article 32, en vue de développer, dans des domaines spécifiques, les principes contenus dans la présente Convention.

Les Protocoles sont ouverts à la signature des Signataires de la Convention. Ils seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver les Protocoles sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié accepté ou approuvé la Convention.

Chapitre XIII – Amendements à la Convention

Article 32 – Amendements à la Convention

1 Les tâches confiées au «Comité» dans le présent article et dans l'article 29 sont effectuées par le Comité Directeur pour la Bioéthique (CDBI), ou par tout autre comité désigné à cette fin par le Comité des Ministres.

2 Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 29, tout Etat membre du Conseil de l'Europe ainsi que toute Partie à la présente Convention qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe peut se faire représenter au sein du Comité, lorsque celui-ci accomplit les tâches confiées par la présente Convention, et y dispose d'une voix.

3 Tout Etat visé à l'article 33 ou invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 34, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut désigner un observateur auprès du Comité. Si la Communauté européenne n'est pas Partie, elle peut désigner un observateur auprès du Comité.

4 Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, la présente Convention fera l'objet d'un examen au sein du Comité dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur, et par la suite à des intervalles que le Comité pourra déterminer.

5 Toute proposition d'amendement à la présente Convention ainsi que toute proposition de protocole ou d'amendement à un Protocole, présentée par une Partie, par le Comité ou le Comité des Ministres, est communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmise par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 33, et à tout Etat invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 34.

6 Le Comité examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été transmise par le Secrétaire Général conformément au paragraphe 5. Le Comité soumet le texte adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de sa ratification, son acceptation ou son approbation.

7 Tout amendement entrera en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle cinq Parties, y compris au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.

Chapitre XIV – Clauses finales

Article 33 – Signature, ratification et entrée en vigueur

1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et de la Communauté européenne.

2 La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

4 Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 34 – Etats non membres

1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 35 – Application territoriale

1 Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le territoire ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. Tout autre Etat peut formuler la même déclaration au moment du dépôt de son instrument d'adhésion.

2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 36 – Réserves

1 Tout Etat et la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

2 Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi pertinente.

3 Toute Partie qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné par une déclaration prévue en application du paragraphe 2 de l'article 35 peut, pour le territoire concerné, formuler une réserve, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

4 Toute Partie qui a formulé la réserve visée dans le présent article peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception par le Secrétaire Général.

Article 37 – Dénonciation

1 Toute Partie peut, a tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 38 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la présente Convention:

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 33 ou 34;

d tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 32, et la date à laquelle cet amendement ou protocole entre en vigueur;

e toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 35;

f toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l'article 36;

g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Oviedo (Asturies), le 4 avril 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Protocole additionnel
à la Convention pour la protection
des Droits de l'Homme et de la dignité
de l'être humain à l'égard des applications
de la biologie et de la médecine,
portant interdiction du clonage d'êtres humain

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne, signataires du présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine,

Prenant acte des développements scientifiques intervenus en matière de clonage de mammifères, en particulier par la division embryonnaire et par le transfert de noyau;

Conscients des progrès que certaines techniques de clonage peuvent, en elles-mêmes, apporter à la connaissance scientifique ainsi qu'à ses applications médicales;

Considérant que le clonage d'êtres humains pourrait devenir une possibilité technique;

Ayant noté que la division embryonnaire peut se produire naturellement et donner lieu parfois à la naissance de jumeaux génétiquement identiques;

Considérant cependant que l'instrumentalisation de l'être humain par la création délibérée d'êtres humains génétiquement identiques est contraire à la dignité de l'homme et constitue un usage impropre de la biologie et de la médecine;

Considérant également les grandes difficultés d'ordre médical, psychologique et social qu'une telle pratique biomédicale, employée délibérément, pourrait impliquer pour toutes les personnes concernées;

Considérant l'objet de la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, en particulier le principe énoncé à l'article 1 visant à protéger l'être humain dans sa dignité et son identité,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

1 Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort.

2 Au sens du présent article, l'expression être humain «génétiquement identique» à un autre être humain signifie un être humain ayant en commun avec un autre l'ensemble des gènes nucléaires.

Article 2

Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 26, paragraphe de la Convention.

Article 3

Les Parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 4

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe..

Article 5

1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 4.

2 Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 6

1 Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra adhérer également au présent Protocole.

2 L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de son dépôt.

Article 7

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 8

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Et qui a été invité à adhérer à la Convention :

a toute signature ;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion

c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 6 ;

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, le 18 février 1998

Le Directeur des Affaires juridiques du Conseil de l'Europe.

Guy DE VEL

001G0201

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. **146.**

Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 1, comma 3;

Vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

Visto il protocollo allegato all'atto finale del trattato dell'Unione europea nella parte relativa al benessere animale;

Vista la decisione 2000/50/CE della Commissione europea, del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili alle ispezioni negli allevamenti;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;

b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;

c) autorità competente: il Ministero della sanità e le autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

3. Il presente decreto non si applica agli animali:

a) che vivono in ambiente selvatico;

b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;

c) da sperimentazione o da laboratorio;

d) invertebrati.

Art. 2.

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.

2. Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.

3. L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia

1. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformità alle ulteriori disposizioni dettate al punto 22 dell'allegato.

Art. 4.

Controlli

1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti:

a) dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli; in tale attività, la conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;

b) trasmettono al Ministero della sanità, nei termini da esso stabiliti e utilizzando il modello appositamente predisposto, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera *a)* anche ai fini del successivo comma 2.

2. Il Ministero della sanità presenta alla Commissione europea, secondo le modalità da essa stabilite, una relazione complessiva sui risultati delle ispezioni di cui al comma 1.

Art. 5.

Controlli veterinari comunitari

1. Gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero della sanità, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme all'interno del territorio nazionale, possono procedere a controlli per:

a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;

b) accertare che le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, vengano effettuate secondo le modalità stabilite in sede nazionale e comunitaria.

2. L'autorità competente fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento degli incarichi di cui al comma 1.

3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 formano oggetto di una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della sanità.

4. Il Ministero della sanità adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreti del Ministro della sanità, e per quanto di competenza, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli allevamenti di maggiore tutela di quelle previste dal presente decreto, nel rispetto delle norme generali del Trattato e informandone la Commissione europea, nonché specifiche prescrizioni zoosanitarie e di benessere nell'importazione degli animali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità per l'adozione di metodi alternativi all'alimentazione forzata per anatre e oche, nonché per la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.

3. L'applicazione del comma 2 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

VERONESI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera *c)* della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;

per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;

per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1, comma 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, così recita:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie). — *(Omissis).*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati è al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere: Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

(Omissis).».

— La direttiva 98/58/CE è pubblicata in GUCE n. L 221 dell' 8 agosto 1998.

— La decisione 2000/50/CE è pubblicata in GUCE n. L 019 del 25 gennaio 2000.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, reca: «Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, reca: «Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.».

— Per il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi le note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi le note alle premesse.

Note all'allegato:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca: «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari».

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca: «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ( )-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, reca: «Regolamento di polizia veterinaria.»

— La direttiva 96/22/CEE è pubblicata in GUCE n. L 125 del 23 maggio 1996.

— L'art. 1 della succitata direttiva, così recita:

«Art. 1. — 1. Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di carni e prodotti a base di carni di cui alle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE, 91/495/CEE, le definizioni dei prodotti dell'acquacoltura di cui alla direttiva 91/493/CEE, nonché le definizioni dei medicinali veterinari ai sensi delle direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE.

2. Inoltre, si intende per:

a) «animali da azienda»: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, come pure gli animali selvatici delle specie citate e i ruminanti selvatici, qualora siano stati allevati in un'azienda;

b) «trattamento terapeutico»: la somministrazione - in applicazione dell'art. 4 della presente direttiva - ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze â-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati a fini diversi dalla produzione di carni;

c) «trattamento zootecnico»: la somministrazione:

i) ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate in applicazione dell'art. 5 della presente direttiva, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un veterinario ovvero, conformemente all'art. 5, secondo comma, sotto la sua responsabilità;

ii) agli animali d'acquacoltura, ad un gruppo di riproduttori, a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilità;

d) «trattamento illecito»: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati ovvero l'utilizzazione di sostanze o prodotti autorizzati dalla normativa comunitaria a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalla normativa comunitaria.».

01G0202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. **147.**

Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della citata legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante il regolamento concernente le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, che attribuisce alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, il servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante il regolamento concernente l'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma del predetto articolo 7 della citata legge n. 94 del 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 1, 3, 4 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 1998;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 55, comma 3;

Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto, tra l'altro, che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipuli convenzioni con un'impresa per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché alle altre pubbliche amministrazioni che aderiscano alle convenzioni stesse;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000, con il quale, ai sensi del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, è stato conferito, all'organismo a

struttura societaria denominato Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a., l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Considerato che, in base alle norme citate, parte delle funzioni già attribuite al Servizio centrale del provveditorato dello Stato devono essere esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attraverso le predette convenzioni e contratti quadro;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad una ridistribuzione delle residue funzioni del Servizio centrale del provveditorato generale dello Stato nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

Ritenuto, inoltre, di dare applicazione all'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 430 del 1997, che individua la commissione tecnica per la spesa pubblica tra gli organi collegiali da costituire nell'ambito dei Dipartimenti individuati con i decreti di cui al citato articolo 17, della legge n. 400 del 1988;

Ritenuto, altresì, di dover procedere ad una riorganizzazione funzionale dei Dipartimenti del tesoro e delle politiche di sviluppo e di coesione;

Sentite, in data 23 gennaio 2001, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soppressione del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, la lettera *c)* è soppressa.

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, la lettera *e)* è soppressa.

Art. 2.

Dipartimento del tesoro

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* le parole da: «*monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche*» sino alla fine della lettera sono soppresse;

b) alla lettera *f)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

c) dopo la lettera *f)* è inserita la seguente: «*f-bis) Direzione VII: monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;»;*

d) alla lettera *g)*, dopo la parola: «*sperimentazioni*», sono aggiunte le seguenti: «*studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza.*».

Art. 3.

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il Dipartimento è individuato quale autorità di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.*».

Art. 4.

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole : «*Servizio centrale del provveditorato dello Stato di cui al comma 1, lettera* e)*», sono sostituite dalle seguenti: «Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione*»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. *Le competenze del soppresso Servizio del provveditorato generale dello Stato sono attribuite al Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione.*

3-ter. *I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in virtù dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.*

3-quater. *Il riferimento al Provveditorato generale dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, vale ad indicare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.*

3-quinquies. *Le competenze ed i poteri espressamente attribuiti dagli atti indicati al comma 3*-quater *del presente articolo, se riferiti al Provveditore generale dello Stato, s'intendono attribuiti al capo del Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione; se riferiti ai funzionari del Provveditorato generale dello Stato, s'intendono attribuiti ai funzionari del Dipartimento citato al medesimo comma 3*-quater.».

Art. 5.

Commissione tecnica della spesa pubblica

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole da: «*nonché la commissione tecnica della spesa pubblica*» sino alla fine del periodo sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Commissione tecnica della spesa pubblica). — *1. La commissione tecnica della spesa pubblica, opera, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.*».

Art. 6.

Dotazioni organiche

1. A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale è ridotta di due unità la dotazione organica dei posti di livello dirigenziale non generale vacanti al 31 dicembre 2000 a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti, che, pertanto, non vengono sostituiti.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento. In particolare, con il predetto decreto ministeriale è attribuita ad un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro l'attività di indirizzo e coordinamento, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, concernente la materia indicata all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del presente regolamento.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Ufficio controllo atti ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 294

AVVERTENZA:

Il presente regolamento è pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 21 maggio 2001 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente regolamento corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

01G0205

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 10 aprile 2001.

Integrazione dell'elenco dei comuni della regione Lombardia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000, in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis,* comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata Ordinanza n. 3096/2000;

Viste le note prot. n. Ul.2001.0003843 del 23 gennaio 2001, Ul.2001.0006561 del 7 febbraio 2001, Ul.2001.0008818 del 15 febbraio 2001 e Ul.2001.0010826 del 27 febbraio 2001, con le quali la regione Lombardia ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visti i propri decreti in data 29 gennaio 2001, 13 febbraio 2001, 8 marzo 2001 e 23 marzo 2001, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2001, n. 43, del 21 febbraio 2001, n. 68, del 22 marzo 2001, e n. 73 del 28 marzo 2001 con i quali sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. Ul.2001.0015157 del 22 marzo 2001, con la quale la regione Lombardia ha comunicato che il comune di Ponte di Legno, in provincia di Brescia, possiede i requisiti necessari per il riconoscimento di comune gravemente danneggiato;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione dei precedenti decreti di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativi alla regione Lombardia;

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della regione Lombardia ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, allegato al proprio decreto del 29 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2001, è ulteriormente integrato con il seguente comune: provincia di Brescia, Ponte di Legno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4301

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2001.

Modifiche al decreto ministeriale 28 dicembre 2000, recante disposizioni circa le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 10, 26, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 70, 73 e 74 del medesimo decreto legislativo;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato dalla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale è stata disposta, tra l'altro, l'operatività delle agenzie fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2001 e l'attribuzione provvisoria di funzioni specifiche agli attuali uffici centrali del Ministero delle finanze, in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, per il quale è in corso il procedimento di approvazione e successiva emanazione del regolamento previsto dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 11, del decreto ministeriale n. 1390, con il quale si faceva riserva di ulteriori provvedimenti finalizzati al distacco provvisorio, presso le singole strutture ministeriali e agenziali, dei vincitori del concorso a novecentonovantanove posti di dirigente, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, che non avevano ancora stipulato il contratto individuale o il cui contratto non era in corso di stipula, già inseriti in nella sezione 1/F dell'elenco di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 18, del citato decreto ministeriale, con il quale si faceva riserva di specifici provvedimenti finalizzati alla regolamentazione del personale in servizio presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Tenuto conto che, in base al decreto ministeriale 9 novembre 2000, il personale già appartenente all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stato formalmente inserito nel ruolo dell'amministrazione finanziaria, con contestuale cancellazione del ruolo provvisorio ad esaurimento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e che pertanto è necessario inserire detto personale in una apposita sezione del ruolo provvisorio del Ministero delle finanze;

Considerato che, con provvedimento n. 120 del 12 febbraio 2001, l'amministrazione finanziaria ha proceduto alla definizione della particolare situazione del personale dirigenziale di cui all'art. 5, comma 11, del decreto ministeriale n. 1390;

Considerato che è opportuno provvedere analogamente anche per il personale di cui all'art. 5, comma 12, del decreto ministeriale n. 1390 del 2000;

Ritenuto che gli strumenti di controllo sulle agenzie fiscali previsti nel decreto legislativo n. 300 del 1999, a seguito delle considerazioni svolte dalle competenti commissioni parlamentari e dal Consiglio di Stato, sono ora disciplinati non solo nello schema di regolamento di organizzazione del Ministero, ma anche nello schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministro, e che, pertanto, la piena operatività delle agenzie va ora subordinata all'entrata in vigore dei predetti atti normativi;

Tenuto conto, altresì, che l'art. 7 del più volte citato decreto ministeriale n. 1390, fa riserva di emanare ulteriori provvedimenti al fine di apportare al medesimo decreto tutte le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie;

Ravvisata pertanto l'opportunità e l'urgenza di procedere all'integrazione e alla modifica di alcune disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 1390 del 2000;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 2

1. Nell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, prot. n. 1390, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, la lettera *d)* è soppressa;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Le funzioni già svolte dalla direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate e attribuite al Dipartimento per le politiche fiscali ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono esercitate provvisoriamente dal personale della direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate. Nell'esercizio di tali compiti detto personale opera alle dipendenze funzionali dell'ufficio del segretario generale.».

Art. 2.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 5

1. Nell'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, prot. n. 1390, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutto il personale del Ministero delle finanze, nonché il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, è inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da accluso elenco, facente parte integrante del presente decreto, articolato nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/G ed 1/H.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Nella sezione 1/C, allegata al presente decreto, è compreso, in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, il personale, in servizio presso la direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del soppresso Dipartimento delle entrate, che esercita le funzioni attribuite al Dipartimento per le politiche fiscali dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; per tale personale si applica la disposizione di cui al comma 2-*bis* dell'art. 2.»;

c) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-*bis*. I vincitori del concorso a novecentonovantanove posti di dirigente, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, distaccati presso le strutture ministeriali centrali e le agenzie fiscali con i decreti di cui al comma 11, secondo periodo, sono inseriti nelle corrispondenti sezioni relative alle strutture presso cui sono stati assegnati in base ai decreti medesimi.»;

d) dopo il comma 14, è inserito il seguente: «14-*bis*. Con successivi decreti si provvederà al distacco provvisorio del personale di cui al comma 12 presso le strutture ministeriali centrali e le agenzie fiscali ai fini della stipula dei relativi contratti individuali.»;

e) dopo il comma 15, è inserito il seguente: «15-*bis*. I vincitori del concorso pubblico a cinquanta posti di analista economico-finanziario (ottava qualifica funzionale), indetto con decreto direttoriale n. 158337 del 20 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono assegnati in misura pari a ventitre unità agli uffici indicati nell'art. 2»;

f) dopo il comma 17, è inserito il seguente: «17-*bis*. Il personale inserito nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C ed 1/D, allegate al presente decreto, nonché il personale appartenente all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, può essere provvisoriamente distaccato presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le segreterie dei Sottosegretari di Stato, la Scuola centrale tributaria e gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, per le loro esigenze. La richiesta di distacco provvisorio, anche nominativa, è presentata a cura dei titolari degli uffici di cui al precedente periodo, all'ufficio del segretario generale e comunicata al direttore della struttura di provenienza; le richieste sono presentate nei limiti massimi dello 0,8 per cento del personale complessivo inserito in ciascuna sezione ovvero in servizio presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.»;

g) il comma 18 è sostituito dal seguente: «18. Il personale assegnato all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a seguito del decreto ministeriale del 9 novembre 2000 è inserito nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1, sezione 1/H.».

Art. 3.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 6

1. L'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, prot. n. 1390, è sostituto dal seguente: «Art. 6 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché del regolamento di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le agenzie fiscali svolgono le loro funzioni secondo le competenze, le modalità ed il sistema di relazioni con il Ministero, previsti relativamente alle strutture dipartimentali soppresse ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto.».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 marzo 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 381

NOTA

L'elenco di cui all'art. 2 del presente decreto non è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà comunicato con atto interno al personale interessato e pubblicato nel bollettino ufficiale di questo Ministero.

01A4327

DECRETO 6 aprile 2001.

Variazione della denominazione di alcune marche di sigari di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice alla variazione di denominazione di alcuni sigari naturali, di provenienza UE;

Decreta:

La denominazione delle sottoindicate marche di sigari naturali di provenienza UE è variata come segue:

DA	A
GUILLERMO CHURCHILL	DON GUILLERMO CHURCHILL
GUILLERMO COMPA ROBUSTO	DON GUILLERMO COMPA ROBUSTO
GUILLERMO PANETELA	DON GUILLERMO PANETELA
GUILLERMO IV CORONA	DON GUILLERMO IV CORONA
GUILLERMO VI BULLET	DON GUILLERMO VI BULLET

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 aprile 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 35

01A4472

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 marzo 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale Suor Tylus Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato il 1986 dal liceo paramedico professionale di Janow Lubelski (Polonia) alla sig.ra Suor Tylus Ewa nata a Janow (Polonia) il giorno 4 giugno 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Suor Tylus Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4092

DECRETO 27 marzo 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la sig.ra Sabina Floridia cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Bewijs van bevoegdheid van mondhygienist» conseguito in Olanda in data 3 luglio 1997, presso la scuola superiore «Hogeschool Holland» di Diemen (Paesi Bassi) al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di igienista dentale;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di igienista dentale che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 4 ottobre 2000;

Decreta:

Il titolo, di studio «Bewijs van bevoegdheid van mandhygienist» conseguito in Olanda, in data 3 luglio 1997, dalla sig.ra Sabina Floridia, nata ad Amsterdam il 16 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di igienista dentale, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4250

DECRETO 27 marzo 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di podologo.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplome d'Etat de Pédicure-Podologue» conseguito dalla sig.ra Stephanie Petit, cittadina francese;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di podologo che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 12, comma 8, del suddetto decreto legislativo;

Ritenuto il titolo di esame identico ad altri già riconosciuti con precedenti provvedimenti;

Decreta:

Il titolo di studio, «Diplome d'Etat de Pédicure-Podologue», conseguito in Francia, in data 20 giugno 1997, dalla sig.ra Stephanie Petit nata a Rosny-Sous-Bois (Francia) il 15 dicembre 1974 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di podologo, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4251

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Uribe Mantilla Rosalba del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Uribe Mantilla Rosalba ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Colombia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguita da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguita da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1979 presso la Universidad Metropolitana Ciencias de la Salud di Barranquilla (Colombia) della sig.ra Uribe Mantilla Rosalba nata a Cienaga (Colombia) il giorno 2 febbraio 1952 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

2. La sig.ra Uribe Mantilla Rosalba è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

01A4303

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mbogori Sigismonda del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mbogori Sigismonda ha chiesto il riconoscimento del titolo di Community Health Nurse conseguito in Kenya ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Community Health Nurse conseguito nell'anno 1994 presso la Community Nurse Training School dell'ospedale di St. Luke's del nord Kinangop (Kenya) della sig.ra Mbogori Sigismonda nata a Meru (Kenya) il giorno 21 luglio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

2. La sig.ra Mbogori Sigismonda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

01A4304

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Murage Rose del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Murage Rose ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in Kenya ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguita da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguita da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1987 presso la Community Nurse Training School dell'ospedale di St. Joseph's di Nyabondo (Kenya) della sig.ra Murage Rose nata a Nyeri (Kenya) il giorno 20 novembre 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

2. La sig.ra Murage Rose è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

01A4305

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lissu Fernandes Liu del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lissu Fernandes Liu ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada em enfermagem conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguita da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguita da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada em enfermagem conseguito nell'anno 1993 presso la Universidade de Fortaleza (Brasile) della sig.ra Lissu Fernandes Liu nata a Fortaleza (Brasile) il giorno 29 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

2. La sig.ra Lissu Fernandes Liu è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4306

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gontarz Bozena del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gontarz Bozena ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguita da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguita da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1979 presso il liceo medico di Gizycko (Polonia) della sig.ra Gontarz Bozena nata a Legionowo (Polonia) il giorno 13 gennaio 1959 è riconosciuto ai fini e dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

2. La sig.ra Gontarz Bozena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4307

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di trasporto «Autotrasportatori S. Rita - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Autotrasportatori Norba» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Conversano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 settembre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della Società cooperativa di trasporto «Autotrasportatori S. Rita» - Società cooperativa a responsabilità limitata già «Autotrasportatori Norba» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Conversano (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Associazione generale cooperative italiane competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di trasporto «Autotrasportatori S. Rita» - Società cooperativa a responsabilità limitata già «Autotrasportatori Norba» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Conversano (Bari) alla via S. Lorenzo n. 8, costituita in data 26 maggio 1973, con atto a rogito notaio dott. Corrado Magarelli di Castellana Grotte, omologato dal Tribunale di Bari con decreto 25 giugno 1973, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Cervone Filomeno con studio in Bari alla via Aurelio Carrante n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4268

DECRETO 14 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Ruralfrutta - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Corato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 febbraio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della Società cooperativa di agricola «Ruralfrutta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corato (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Ruralfrutta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corato (Bari), via Solferino n. 3, costituita in data 19 settembre 1987, con atto a rogito notaio dott. Agostino Lauro di Corato, omologato dal tribunale di Trani con decreto 29 settembre 1987, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. D'Alessandro Giuseppe con studio in Bari al viale Unità d'Italia n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4269

DECRETO 14 febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Altipiani d'Abruzzo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il D.D. 26 giugno 1997, con il quale la società cooperativa «Altipiani d'Abruzzo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», sede in Roma, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Andrea Silla;

Vista le dimissioni da parte dell'avv. Andrea Silla;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Ermini con studio in Firenze, via delle Mantellate n. 9, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Altipiani d'Abruzzo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», sede in Roma, in via Lazio n. 9, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 26 giugno 1997, in sostituzione dell'avv. Andrea Silla.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4314

DECRETO 16 febbraio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, dalla S.p.a. Philadelfia, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 29572).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 aprile 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 maggio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 31 maggio 1999-30 maggio 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 maggio 2000 al 30 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. Philadelfia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 maggio 2000 al 30 maggio 2001, della ditta S.p.a. Philadelfia, sede in Reggio Calabria, unità di S. Gregorio (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4119

DECRETO 16 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dalla S.p.a. Philadelfia, unità di S. Gregorio. (Decreto n. 29577).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Philadelfia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 aprile 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 31 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato il 16 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philadelfia con sede in Reggio Calabria, unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 31 maggio 2000 al 30 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 2000 con decorrenza 31 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4120

DECRETO 16 febbraio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Sfera editore - Gruppo Sfera, unità di Milano. (Decreto n. 29578).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Sfera Editore - Gruppo Sfera.

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Sfera Editore - Gruppo Sfera, sede in

Milano, unità di Milano, per un massimo di 2 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4121

DECRETO 16 febbraio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera, unità di Milano. (Decreto n. 29579).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977; n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera.

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 5 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4122

DECRETO 16 febbraio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. News - Gruppo Sfera, unità di Milano. (Decreto n. 29580).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. News - Gruppo Sfera;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 16 febbraio 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. News - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 5 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4123

DECRETO 16 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.c. a r.l. Il Lavoro soc. coop.va Servizi pulizia c/o P.N.T.», unità di Ferrandina. (Decreto n. 29581).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta «S.c. a r.l. Il Lavoro soc. coop.va Servizi pulizia c/o P.N.T.», tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbrio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.c. a r.l. Il Lavoro soc. coop.va Servizi pulizia c/o P.N.T.», con sede in Ferrandina (Matera), unità di Ferrandina (Matera), per un massimo di 4 unità lavorative, per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 2 ottobre 2000, art. 7, comma 1, legge n. 451/1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4124

DECRETO 19 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst, unità filiali di Roma e Vimodrone. (Decreto n. 29582).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Dataconsyst, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 giugno 1992, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 19 agosto 1991, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001 con il quale è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano), unità filiale di Roma, per un massimo di 4 unità lavorative, Vimodrone (Milano), per un massimo di 36 unità lavorative per il periodo dal 17 agosto 1993 al 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 17 agosto 1993.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 17 febbraio 1994 al 16 agosto 1994, unità filiale di Roma, per un massimo di 4 unità lavorative; Vimodrone (Milano), per un massimo di 36 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 17 febbraio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4125

DECRETO 19 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica Peltro, unità di Teramo. (Decreto n. 29583).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Adriatica Peltro, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 2 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 9 gennaio 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 15 gennaio 2001, la riduzione mas-

sima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato — a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 27 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 15 gennaio 2001 al 14 gennaio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica Peltro, con sede in Teramo, unità di Teramo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica Peltro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4126

DECRETO 19 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Sa.Me. - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, unità di Catania. (Decreto n. 29584).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Ce.Sa.Me. - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 12 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 dicembre 2000 stabilisce per un periodo di

24 mesi, decorrente dal 1° gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore addetti all'Industria chimica applicato - a 32,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 332 unità su un organico complessivo di 374 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Sa.Me. - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, con sede in Catania, unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 332 unità, su un organico complessivo di 374 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Sa.Me. - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4127

DECRETO 1° marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Biscegliese» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata già «Rodolfo Morandi», in Bisceglie e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 12 marzo 1999, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa edilizia «La Biscegliese» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata già «Rodolfo Morandi» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Biscegliese» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata già «Rodolfo Morandi» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata con sede in Bisceglie (Bari) al Vico Fanti n. 16, costituita in data 5 aprile 1971, con atto a rogito notaio dott. Ivo Bonito di Bisceglie, omologato dal tribunale di Trani, con decreto 27 aprile 1971, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Giuseppe Buttaro residente in Bari, alla via Abate Gimma n. 52, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4308

DECRETO 1° marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Habitat 2 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 30 maggio 2000, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia, nei confronti della società cooperativa edilizia «Habitat 2 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», sede in Foggia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Habitat 2 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Foggia alla via La Piccirella n. 5, costituita in data 26 novembre 1984, con atto a rogito notaio dott. Leonardo Pia Maria Andrea Giuliani di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia, con decreto 14 dicembre 1984, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Alfonso Russo con studio in Foggia, alla via Piave n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4312

DECRETO 1° marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro 93 - Società cooperativa del lavoro a responsabilità limitata», in Bari-Palese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento ispettivo datato 30 ottobre 1999 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa «Lavoro 93 - Società cooperativa del lavoro a responsabilità limitata», con sede in Bari-Palese (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro 93 - Società cooperativa del lavoro a responsabilità limitata», con sede in Bari-Palese (Bari), al Vico secondo di Corso Vittorio Emanuele n. 1, costituita in data 20 luglio 1993, con atto a rogito notaio dott. Giovanni Colletti di Mola di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto 8 settembre 1993, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Cosimo Cafagna residente in Bari alla via della Costituente n. 19/E, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

p. *il Ministro:* PILONI

01A4313

DECRETO 12 marzo 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Di.P. - Cooperativa distribuzione pubblicazione a r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, con il quale il dott. Carlo Lamberti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Di.P. Cooperativa distribuzione pubblicazione a r.l.», con sede in Milano, già sciolta con precedente decreto ministeriale 14 ottobre 1999;

Vista la mancata accettazione dell'incarico da parte del dott. Carlo Lamberti;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Brughieri residente a Milano alla via Giovanni Scheiwiller n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Di.P. - Cooperativa distribuzione pubblicazione a r.l.», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 14 ottobre 1999, in sostituzione del dott. Carlo Lamberti.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A4267

DECRETO 28 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Parteolla edile società cooperativa a r.l.», in Dolianova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 maggio 2000 e successivo accertamento ispettivo in data 20 dicembre 2000 effettuate nei confronti della società cooperativa «Parteolla edile società cooperativa a r.l.», con sede in Dolianova (Cagliari) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Parteolla edile società cooperativa a r.l.», con sede in Dolianova (Cagliari), costituita in data 2 dicembre 1975 con atto a rogito notaio dott. Giovanni Giagheddu di Cagliari, omologato dal tribunale di Cagliari in data 8 gennaio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Simone Bagliani, nato a Cagliari, il 28 luglio 1968 ed ivi residente in via Budapest n. 2 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A4328

DECRETO 28 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «COOP. IMP. SUD CH4 soc. coop. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 dicembre 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «COOP. IMP. SUD CH4 soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «COOP. IMP. SUD CH4 soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, in liquidazione, costituita in data 10 luglio 1980, con atto a rogito del notaio Olivieri di Napoli, registro società n. 2853/1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Lucio Arfé nato a Napoli il 10 febbraio 1966, con studio in Napoli, via Del Grande Archivio n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A4329

DECRETO 28 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «INTESA - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 dicembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «INTESA - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Civitavecchia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «INTESA - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Civitavecchia, costituita in data 11 febbraio 1983, con atto a rogito notaio Paolo Becchetti di Civitavecchia, omologato dal tribunale di Civitavecchia in data 23 febbraio 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e l'avv. Eugenio Giovannetti nato a Roma il 22 gennaio 1954, con studio in via Cola di Rienzo n. 180, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A4330

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Il Cardine a r.l.», in Rutigliano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 aprile 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - espresso nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Il Cardine a r.l.», n. pos. 6075/226513 con sede in Rutigliano, costituita per rogito notaio dott. Arturo Della Monica in data 27 febbraio 1987, repertorio n. 39535, registro imprese n. 21311, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4266

DECRETO 30 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova agricola andriese a r.l.», in Andria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 maggio 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - espresso nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova agricola andriese a r.l.», n. pos. 5667/216198 con sede in Andria, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Capruzzi in data 14 gennaio 1986, repertorio n. 1030, registro imprese n. 7288, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 marzo 2001

Il dirigente: BALDI

01A4265

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 marzo 2001.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Cooperativa Azzurra - Impresa di pesca tra produttori a responsabilità limitata», in Manfredonia, di cui al decreto 10 settembre 1988.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare gli articoli 5 e 6 concernenti le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione europea, relativo al riconoscimento e revoca delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 1762/96 della Commissione europea che modifica il suddetto regolamento n. 2939/94, in particolare l'art. 1, punto 3), in base al quale se un'organizzazione di produttori viene meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento, lo Stato membro deve revocare il riconoscimento di detta organizzazione;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 10 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1988, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CEE) n. 3796/81, successivamente abrogato, l'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera denominata «Cooperativa Azzurra - Impresa di pesca tra produttori a responsabilità limitata», con sede in Manfredonia;

Considerato che, in base a quanto accertato dalla Autorità marittima competente, la suddetta associazione non è più operativa e non ha rispettato gli obblighi di legge derivanti dal riconoscimento come organizzazione di produttori, tra cui quello stabilito dall'art. 1, comma 4, del sopracitato regolamento n. 1762/96, in base al quale le organizzazioni di produttori dovevano uniformarsi ai nuovi criteri previsti dal regolamento n. 2939/94 entro il 31 dicembre 1999;

Considerato quindi che non sussistono più le condizioni per poter mantenere detto riconoscimento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima la quale, nella riunione congiunta con il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare in data 11 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (CE) n. 2939/94 così come modificato dal regolamento CE n. 1762/96, art. 1, punto 3), il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Cooperativa Azzurra - Impresa di pesca tra produttori a responsabilità limitata», con sede in Manfredonia, già concesso con il decreto ministeriale del 10 settembre 1988 citato nelle premesse.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale del 10 settembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4245

DECRETO 23 marzo 2001.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca dell'«Associazione produttori pesca Alto Tirreno e Mar Ligure - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Viareggio, di cui al decreto 4 giugno 1976.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare gli articoli 5 e 6 concernenti le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione europea, relativo al riconoscimento e revoca delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 1762/96 della Commissione europea che modifica il suddetto regolamento n. 2939/94, in particolare l'art. 1, punto 3), in base al quale se un'organizzazione di produttori viene meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento, lo Stato membro deve revocare il riconoscimento di detta organizzazione;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 4 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1976, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76, successivamente abrogato, l'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera denominata «Associazione produttori pesca Alto Tirreno e Mar Ligure - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede a Viareggio;

Considerato che, in base a quanto accertato dalla Autorità marittima competente, la suddetta associazione non è più operativa e non ha rispettato gli obblighi derivanti dalle norme comunitarie relative al riconoscimento come organizzazione di produttori, tra cui quello stabilito dall'art. 1, comma 4), del suddetto regolamento n. 1762/96, in base al quale le organizzazioni di produttori dovevano uniformarsi ai nuovi criteri
previsti dal regolamento n. 2939/94 entro il 31 dicembre 1999;

Considerato quindi che non sussistono più le condizioni per poter mantenere detto riconoscimento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima la quale, nella riunione congiunta con il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare in data 11 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (CE) n. 2939/94 così come modificato dal regolamento CE n. 1762/96 art. 1, punto 3), il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Associazione produttori pesca Alto Tirreno e Mar Ligure - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede a Viareggio, già concesso con il decreto ministeriale del 4 giugno 1976 citato nelle premesse.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale del 4 giugno 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4246

DECRETO 23 marzo 2001.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca dell'«Associazione produttori pesce Basso Tirreno e Mar di Sardegna - Il Nauraghe», in Anzio, di cui al decreto 8 marzo 1986.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare gli articoli 5 e 6 concernenti le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione europea, relativo al riconoscimento e revoca delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 1762/96 della Commissione europea che modifica il suddetto regolamento n. 2939/94, in particolare l'art. 1, punto 3), in base al quale se un'organizzazione di produttori viene meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento, lo Stato membro deve revocare il riconoscimento di detta organizzazione;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile dell'8 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1986, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CEE) n. 3796/81, successivamente abrogato, l'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera denominata «Associazione produttori pesce Basso Tirreno e Mar di Sardegna - Il Nauraghe» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Anzio;

Considerato che, in base a quanto accertato dalla Autorità marittima competente, la suddetta associazione non è più operativa e non ha rispettato gli obblighi derivanti dal riconoscimento come organizzazione di produttori, tra cui quello stabilito dall'art. 1, comma 4), del suddetto regolamento n. 1762/96, in base al quale le organizzazioni di produttori dovevano uniformarsi ai nuovi criteri previsti dal regolamento n. 2939/94 entro il 31 dicembre 1999;

Considerato quindi che non sussistono più le condizioni per poter mantenere detto riconoscimento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima la quale, nella riunione congiunta con il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare in data 11 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (CE) n. 2939/94 così come modificato dal regolamento CE n. 1762/96 art. 1, punto 3), il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca dell'«Associazione produttori pesce Basso Tirreno e Mar di Sardegna - Il Nauraghe» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede ad Anzio, già concesso con il decreto ministeriale dell'8 marzo 1986 citato nelle premesse.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale dell'8 marzo 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4247

DECRETO 23 marzo 2001.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Società cooperativa a r.l. Pesce Azzurro», in Sciacca, di cui al decreto 24 ottobre 1981.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare gli articoli 5 e 6 concernenti le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione europea, relativo al riconoscimento e revoca delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 1762/96 della Commissione europea che modifica il suddetto regolamento n. 2939/94, in particolare l'art. 1, punto 3), in base al quale se un'organizzazione di produttori viene meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento, lo Stato membro deve revocare il riconoscimento di detta organizzazione;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 24 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 5 novembre 1981, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76, successivamente abrogato, l'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera denominata «Società cooperativa a responsabilità limitata - Pesce Azzurro», con sede in Sciacca;

Considerato che, in base a quanto accertato dalla Autorità marittima competente, la suddetta associazione ha cessato l'attività ed è stata dichiarata fallita dal tribunale di Sciacca;

Considerato pertanto che non sussistono più le condizioni fissate dalla normativa per il riconoscimento della suddetta società quale organizzazione di produttori;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima la quale, nella riunione congiunta con il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare in data 11 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (CE) n. 2939/94 così come modificato dal regolamento CE n. 1762/96 art. 1, punto 3), il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Società cooperativa a r.l. Pesce azzurro», con sede a Sciacca, già concesso con il decreto ministeriale del 24 ottobre 1981, citato nelle premesse.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale del 24 ottobre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4248

DECRETO 23 marzo 2001.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della società cooperativa a r.l. «Europesca», in Trapani, di cui al decreto 12 febbraio 1976.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare gli articoli 5 e 6 concernenti le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione europea, relativo al riconoscimento e revoca delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 1762/96 della Commissione europea che modifica il suddetto regolamento n. 2939/94, in particolare l'art. 1, punto 3), in base al quale se un'organizzazione di produttori viene meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento, lo Stato membro deve revocare il riconoscimento di detta organizzazione;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 12 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 6 settembre 1976, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CEE) n. 2142/70, successivamente abrogato, l'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera denominata società cooperativa a r.l. «Europesca», con sede in Trapani;

Considerato che, in base a quanto accertato dalla Autorità marittima competente, la suddetta associazione non è più operativa e non ha rispettato gli obblighi derivanti dalle norme comunitarie relative al riconoscimento come organizzazione di produttori, tra cui quello stabilito dall'art. 1, comma 4 del sopracitato regolamento n. 1762/96, in base al quale le organizzazioni di produttori dovevano uniformarsi ai nuovi criteri previsti dal regolamento n. 2939/94 entro il 31 dicembre 1999;

Considerato quindi che non sussistono più le condizioni per poter mantenere detto riconoscimento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima la quale, nella riunione congiunta con

il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare in data 11 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (CE) n. 2939/94 così come modificato dal regolamento CE n. 1762/96 art. 1, punto 3), il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della società cooperativa a r.l. «Europesca» con sede a Trapani, già concesso con il decreto ministeriale del 12 febbraio 1976, citato nelle premesse.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale del 12 febbraio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4249

DECRETO 31 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1982, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° febbraio 2000 al 31 maggio 2000 nella provincia di Messina;

venti sciroccali dal 1° luglio 2000 al 31 luglio 2000 nella provincia di Siracusa;

siccità dal 1° luglio 2000 al 30 agosto 2000 nella provincia di Agrigento;

siccità dal 1° luglio 2000 al 30 agosto 2000 nella provincia di Palermo;

siccità dal 1° luglio 2000 al 31 agosto 2000 nella provincia di Caltanissetta;

venti sciroccali dal 20 agosto 2000 al 31 agosto 2000 nella provincia di Trapani;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento:

siccità dal 1° luglio 2000 al 10 luglio 2000, dal 20 agosto 2000 al 30 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nell'intero territorio provinciale;

Caltanissetta:

siccità dal 1° luglio 2000 al 31 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba;

Messina:

siccità dal 1° febbraio 2000 al 31 maggio 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Antillo, Basicò, Brolo, Capri Leone, Casalvecchio Siculo, Castell'Um-

berto, Castroreale, Ficarra, Fondachelli-Fantina, Francavilla di Sicilia, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Mirto, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta d'Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Raccuja, Roccella Valdemone, Rodì Milici, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Sinagra, Tortorici, Tripi, Ucria;

Palermo:

siccità dal 1º luglio 2000 al 15 luglio 2000, dal 15 agosto 2000 al 30 agosto 2000:

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Alia, Alimena, Aliminusa, Baucina, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Castellana Sicula, Castronuovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Monreale, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Iato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Sclafani Bagni, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati;

Siracusa:

venti sciroccali dal 1º luglio 2000 al 31 luglio 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale;

Trapani:

venti sciroccali dal 20 agosto 2000 al 31 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4091

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 marzo 2001.

Riconoscimento di lauree e di diplomi in teologia rilasciati dalla facoltà Valdese di teologia, ai sensi della legge 11 agosto 1984, n. 449.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 15 della legge 11 agosto 1984, n. 449, che stabilisce che le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla facoltà Valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme di applicazione per il riconoscimento;

Visto l'art. 18 della legge sopracitata che stabilisce che le norme di applicazione della legge stessa sono formulate d'accordo tra i competenti organi con la Tavola valdese;

Visto il parere favorevole emesso dalla commissione consultiva per la libertà religiosa in data 15 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le lauree e i diplomi rilasciati dalla facoltà Valdese di teologia, istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento Valdese, ente ecclesiastico con personalità giuridica conferita con decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 1995 (da qui definita «la facoltà»), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1984, n. 449 «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese».

Si intendono per lauree i titoli accademici definiti, nei regolamenti della facoltà, «licenze in teologia» (sino all'anno accademico 1986-87) e «lauree in teologia» (dall'anno accademico 1987-88) e per i diplomi i titoli accademici definiti, nei regolamenti della facoltà «diplomi in cultura teologica».

Art. 2.

I titoli accademici di cui all'art. 1 sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e come diploma universitario con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità di insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. A tal

fine l'interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia autentica rilasciata dalla facoltà.

Art. 3.

In sede di prima applicazione dell'art. 2, il riconoscimento del diploma potrà essere disposto, per coloro che lo hanno conseguito o comunque sono stati immatricolati dalla facoltà entro l'anno accademico 1998/1999, anche qualora il numero degli esami superati sia inferiore a 13, purché superiore a 11.

Roma, 26 marzo 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A4093

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 9 aprile 2001.

Approvazione delle condizioni generali del servizio postale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, che designa quale autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni;

l'art. 22 che stabilisce l'iter procedurale per l'approvazione delle condizioni generali del servizio postale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000, riguardante la conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste italiane p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2000;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la società Poste italiane p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2000, relativa alla determinazione dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Visto il documento trasmesso dalla società Poste italiane con nota CP/2062 del 15 marzo 2001, concernente le condizioni generali del servizio postale;

Ravvisata l'esigenza di approvare il documento anzidetto, in quanto rispondente alle disposizioni del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999;

ADOTTA
la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Sono approvate le accluse condizioni generali del servizio postale, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le condizioni generali di cui all'art. 1, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il Ministro: CARDINALE

CONDIZIONI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI POSTALI

1. PARTE GENERALE

Art. 1.

Tariffe e prezzi

Poste italiane applica per i prodotti ed i servizi compresi nel servizio universale le tariffe ed i prezzi la cui misura massima è fissata dall'autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Poste italiane può richiedere corrispettivi diversi a clienti o gruppi di clienti nell'ambito di accordi contrattuali, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, fondati sui quantitativi degli invii, sulla loro destinazione e su eventuali prelavorazioni eseguite dal mittente.

Tariffe e prezzi sono pubblicizzati in modo appropriato e sono disponibili presso tutti gli uffici postali.

Art. 2.

Qualità del servizio

Gli standards di qualità relativi ai tempi medi di recapito sono stabiliti dall'autorità di regolamentazione, pubblicizzati in modo appropriato anche nella carta della qualità e resi disponibili presso tutti gli uffici postali.

Gli accordi contrattuali previsti dall'art. 1, comma secondo, possono prevedere, in presenza di determinate condizioni alle quali corrispondono prezzi proporzionali, standards di qualità differenti.

Art. 3.

Confezionamento e indirizzo

Il mittente deve confezionare gli invii come indicato agli articoli 22 e 60 e deve indicare in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via, piazza o altro; numero civico, scala; località e codice di avviamento postale esatto.

Per alcuni servizi è previsto l'utilizzo di specifici moduli.

Art. 4.

Invii non ammessi

Non sono ammessi gli invii riconoscibili come potenzialmente dannosi o la cui spedizione, comunque, risulti in contrasto con disposizioni in vigore.

Se rinvenuti dopo l'immissione nella rete postale, tali invii sono tolti di corso e consegnati agli organi di polizia.

Art. 5.

Responsabilità per oggetti non ammessi

Il mittente risponde di tutti i danni, diretti o indiretti, causati dall'inclusione negli invii postali di oggetti non ammessi.

Art. 6.

Obbligo di assicurazione

Per spedire denaro contante e valori in genere il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati di cui all'art. 15, dichiarando il relativo valore.

Art. 7.

Diritti del mittente

Il mittente resta proprietario dell'invio sino al momento della consegna. Prima della consegna egli ha titolo a chiedere la restituzione dell'invio o la modifica della destinazione o del destinatario, dietro pagamento di un prezzo aggiuntivo.

Art. 8.

Oggetto dei servizi

Gli invii postali trattati da Poste italiane si distinguono, in base al peso e alle dimensioni, in posta e pacchi, rispettivamente descritti negli articoli 10 e 53.

Art. 9.

Reclami, rimborsi e indennizzi

La materia dei reclami è disciplinata dall'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Per ciascun servizio la carta della qualità fissa i termini e le procedure per presentare reclamo e determina l'entità dei rimborsi e degli indennizzi.

Il reclamo può essere presentato dal mittente dell'invio o da chiunque vi abbia specifico interesse.

2. POSTA

2.1. *Descrizione dei servizi*

Art. 10.

Definizione

Si considerano posta gli invii postali fino a 2 kg di peso.

La carta della qualità stabilisce le dimensioni minime e massime degli invii.

Art. 11.

Posta prioritaria

È il servizio per la spedizione rapida della posta.

Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.

Art. 12.

Posta ordinaria

È il servizio per la spedizione della posta in via normale.

Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.

Art. 13.

Posta commerciale

È il servizio per la spedizione, in base a specifici accordi contrattuali di cui all'art. 1, comma secondo, di volumi consistenti di invii tra loro indifferenziati. Le tariffe ed i prezzi conformi all'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono rapportati al peso, al formato degli invii e ad eventuali prelavorazioni effettuate dal mittente.

Art. 14.

Posta raccomandata

È il servizio che fornisce al mittente una ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare il percorso dell'invio. A richiesta del mittente, è altresì possibile ottenere conferma dell'avvenuta consegna.

Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.

Art. 15.

Posta assicurata

Il mittente può assicurare gli invii di posta raccomandata contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, dietro pagamento di un corrispettivo proporzionale agli scaglioni di valore dichiarati; dietro pagamento di un corrispettivo maggiorato, può chiedere di assicurarli anche contro i casi fortuiti e di forza maggiore.

Per gli invii assicurati con valore superiore alle 100.000 lire sono richieste particolari modalità di confezionamento dell'involucro, pubblicizzate da Poste italiane in modo appropriato e le cui specifiche sono disponibili presso tutti gli uffici postali.

Art. 16.

Posta gravata da assegno - Contrassegno

La consegna degli invii di posta raccomandata e/o assicurata può essere subordinata alla riscossione dal destinatario di un corrispettivo indicato dal mittente, entro limiti prestabiliti, da eseguirsi all'atto della consegna.

La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero l'importo dovuto e firmato per ricevuta.

Poste italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso, con le modalità da scegliere all'atto della spedizione fra quelle previste.

Art. 17.

Avviso di ricevimento

Il mittente di invii di posta raccomandata o assicurata può chiedere che gli venga inviata conferma dell'avvenuto recapito, con avviso di ricevimento ordinario o prioritario o altro strumento, anche telematico, dietro pagamento della tariffa corrispondente allo strumento prescelto.

Art. 18.

Atti giudiziari

Gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e ai procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono trattati secondo le disposizioni della stessa legge e successive modifiche e integrazioni.

2.2 Accesso alla rete

Art. 19.

Cassette d'impostazione

Salvo quanto previsto negli articoli seguenti, per immettere nella rete gli invii di posta ordinaria e prioritaria sono disponibili le cassette di impostazione installate a cura di Poste italiane, recanti il relativo logo esclusivo e l'indicazione degli orari di ritiro.

Art. 20.

Altre modalità di accettazione

Gli uffici postali accettano tutti gli invii di posta raccomandata nonché gli invii di posta ordinaria e prioritaria non introducibili nelle cassette d'impostazione o affrancati a macchina.

Specifiche modalità di accettazione possono essere stabilite in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma secondo, delle presenti condizioni.

Art. 21.

Condizioni di accesso

Gli invii di posta vengono avviati alla rete di Poste italiane dietro pagamento di quanto dovuto, in base alle tariffe ed ai prezzi in vigore, nelle forme di seguito precisate.

Si applicano in ogni caso gli accordi internazionali e le prescrizioni della convenzione postale universale.

Art. 22.

Modalità di confezionamento degli invii

Gli invii di posta devono essere imbustati o confezionati con modalità idonee, in rapporto al peso e al contenuto, e comunque in modo da prevenire qualunque rischio di danni a persone o cose.

Art. 23.

Condizioni di accesso della posta commerciale

La posta commerciale di cui all'art. 13 deve essere immessa nella rete in conformità agli accordi contrattuali o tramite consegna agli uffici postali abilitati. Le spedizioni devono essere confezionate in modo conforme alle specifiche tecniche indicate da Poste italiane e suddivise per destinazione, tenuto conto del volume e della forma delle stesse.

Per spedizioni di volumi di posta particolarmente rilevanti, già assoggettate ad ulteriori prelavorazioni, Poste Italiane può praticare condizioni particolari.

Le specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento sono pubblicizzate in modo appropriato e sono disponibili presso tutti gli uffici postali.

2.3. *Modalità di pagamento*

Art. 24.

Affrancatura

La modalità ordinaria di pagamento del corrispettivo è l'apposizione sugli invii dei francobolli, in vendita presso tutti gli uffici postali e presso i terzi autorizzati da Poste italiane.

Art. 25.

Affrancatura a macchina

L'affrancatura può essere ottenuta, in luogo dell'apposizione dei francobolli, mediante un'impronta valore impressa da macchine affrancatrici e/o da altri strumenti meccanici o elettronici.

Chiunque a questo fine può stipulare con Poste italiane accordi contrattuali; lo schema delle relative clausole è disponibile presso tutti gli uffici postali.

Art. 26.

Modalità alternative di pagamento

Il pagamento dell'affrancatura può essere effettuato anche con le seguenti modalità:

a) conto di credito: i pagamenti, rapportati al numero degli oggetti spediti o ricevuti e comprendenti una commissione per la gestione del conto, vengono addebitati sul conto appositamente aperto;

b) abbonamento postale: i pagamenti fanno carico a somme precedentemente versate;

c) conto corrente postale: i pagamenti possono essere eseguiti mediante addebito su conto corrente postale intestato al cliente oppure mediante versamento su appositi conti correnti postali intestati a Poste italiane.

Le condizioni e le clausole contrattuali relative sono disponibili presso tutti gli uffici postali.

Art. 27.

Invii di posta privi di affrancatura

Gli invii di posta non affrancati non sono recapitati e sono restituiti al mittente, dietro pagamento dell'importo dovuto.

Se il mittente non è individuato con certezza o rifiuta il pagamento, gli invii sono distrutti.

Art. 28.

Invii di posta con affrancatura insufficiente

Gli invii di posta con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, dietro pagamento dell'integrazione dell' affrancatura.

Se il mittente non è individuato con certezza, o rifiuta l'integrazione, gli invii sono distrutti.

Se tale irregolarità è rilevata in fase di recapito, prima della restituzione al mittente Poste Italiane tenta la consegna al destinatario dietro pagamento dell'integrazione.

Art. 29.

Invii di posta da e per l'estero

Gli invii di posta provenienti dall'estero senza affrancatura o con affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario dietro pagamento o integrazione dell'affrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformità agli accordi ed alle convenzioni internazionali.

Gli invii di posta diretti all'estero senza affrancatura o con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.

2.4. *Recapito*

2.4.1. *Disposizioni generali*

Art. 30.

Specie di invii

Ai fini delle attività di recapito, gli invii di posta si distinguono in invii semplici e invii a firma.

Art. 31.

Invii semplici

Gli invii di posta prioritaria, ordinaria e commerciale di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono invii semplici. Essi sono recapitati mediante immissione in cassette domiciliari oppure mediante consegna al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato .

Art. 32.

Invii a firma

Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.

In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49. Per i telegrammi ed altri servizi analoghi, l'attestazione dell'avvenuta consegna può essere fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.

Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le regole per il recapito degli invii semplici.

Art. 33.

Invii con avviso di ricevimento

Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.

Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile.

2.4.2. Modalità di recapito

Art. 34.

Esecuzione del recapito

Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato.

Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte.

Art. 35.

Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente

Gli invii di posta che recano un indirizzo inesistente, se ne è impossibile la restituzione al mittente, vengono distrutti. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono ugualmente recapitati quando risulta possibile individuare il destinatario effettivo in modo certo e senza particolari difficoltà, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente.

Qualora il destinatario risulti trasferito, gli invii vengono inoltrati al nuovo indirizzo, se individuabile, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente.

Gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente.

Art. 36.

Difficoltà di recapito

Quando sussistono difficoltà che comportano speciali aggravi o pericoli per il portalettere, gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale di distribuzione, secondo le modalità di cui all'art. 37.

Poste italiane può concordare con i destinatari la collocazione di cassette postali o altri ausili e modalità che consentano la distribuzione degli invii senza particolari problemi, difficoltà o pericoli.

Art. 37.

Distribuzione nell'ufficio postale

Gli invii di posta che non è possibile recapitare all'indirizzo indicato, possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente, entro i termini di giacenza indicati all'art. 49.

In particolare, la consegna avviene presso l'ufficio postale di distribuzione se:

a) il valore dichiarato dell'invio o l'importo di cui è gravato superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzo indicato;

b) sussistono rilevanti difficoltà per il recapito;

c) la cassetta domiciliare manca, non è idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 46;

d) l'invio presenta segni visibili di manomissione.

In tutti i predetti casi il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale ove può effettuare il ritiro.

La consegna può avvenire presso l'ufficio postale di distribuzione, anche in base ad accordi contrattuali con i destinatari.

Art. 38.

Rifiuto dell'invio

Salvo quanto previsto dall'art. 18, l'invio rifiutato dal destinatario è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione dell'operatore postale quale incaricato di pubblico servizio, con l'avvertenza che, ove la restituzione non risulti possibile, l'invio sarà distrutto.

Per la restituzione al mittente i provvedimenti tariffari o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.

2.4.3. Soggetti abilitati al ritiro degli invii

Art. 39.

Nuclei familiari

Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.

Art. 40.

Imprese

Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante.

Art. 41.

Autorità e uffici pubblici

Gli invii spediti ad autorità ed uffici pubblici aventi più sedi in una località, qualora l'indirizzo non consenta di individuare l'esatta destinazione, vengono recapitati nella sede principale della località indicata.

Le autorità e gli uffici pubblici devono indicare le persone incaricate di ricevere gli invii di posta inviando una comunicazione scritta all'ufficio postale di distribuzione.

Art. 42.

Comunità, enti, persone giuridiche, associazioni e simili

Gli invii diretti a comunità, enti, persone giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di essi, sono consegnati al rappresentante o al personale incaricato.

Il legale rappresentante può indicare i nomi delle persone incaricate inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta.

Art. 43.

Ritiro degli invii presso l'ufficio postale

Il destinatario, o altra persona abilitata, può ritirare gli invii in giacenza, con le modalità di cui agli articoli precedenti, presso l'ufficio postale di distribuzione, che accerta in forme idonee l'identità di chi si presenta per il ritiro.

Art. 44.

Esito della consegna

Quando gli invii risultano ritirati dalle persone e nei modi indicati negli articoli precedenti, essi si considerano correttamente recapitati.

2.5. *Cassette domiciliari*

Art. 45.

Cassette

Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere.

Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari.

Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.

Art. 46.

Ubicazione

Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.

Art. 47.

Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa

Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

Art. 48.

Adeguamento delle cassette non conformi

I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l'ufficio richiedente.

2.6. *Giacenza della posta*

Art. 49.

Termini di giacenza

La posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito:

invii semplici: dieci giorni;

invii a firma: trenta giorni.

Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, può prevedere il pagamento di un corrispettivo.

Trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti.

2.7. *Servizi di supporto*

Art. 50.

Cambio di indirizzo

È il servizio di Poste italiane che, per un periodo non superiore a tre mesi, consente a chi lo richiede in forma scritta all'ufficio postale di destinazione di far prosegnire la posta ad un indirizzo fornito dal richiedente diverso da quello indicato sugli invii a lui destinati, sino alla scadenza del periodo sopra indicato.

Art. 51.

Fermo posta

È il servizio di Poste italiane che, dietro il pagamento di un prezzo, tiene a disposizione del destinatario presso gli uffici postali di distribuzione la posta per la quale tale servizio è richiesto dal mittente.

Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio sono disponibili presso tutti gli uffici postali.

Art. 52.

Caselle postali

È il servizio di Poste italiane che mette a disposizione, nei limiti delle disponibilità, l'uso di caselle collocate presso gli uffici postali a ciò abilitati. Chi ne dispone può far indirizzare alla propria casella la posta a lui destinata. Per il servizio può essere previsto il pagamento di un corrispettivo.

Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio sono disponibili presso tutti gli uffici postali.

3. PACCHI

3.1. *Descrizione*

Art. 53.

Definizione

Si considerano pacchi gli invii che non eccedano i 20 kg di peso. I prezzi sono rapportati alle dimensioni degli invii.

Art. 54.

Avviso di ricevimento

Il mittente può, dietro pagamento di un corrispettivo, chiedere che gli venga inviata conferma dell'avvenuta consegna del pacco, con le modalità a sua scelta tra quelle previste.

Art. 55.

Pacco assicurato

Il mittente può assicurare il pacco contro i rischi di smarrimento, di furto e di danneggiamento dietro pagamento di un corrispettivo commisurato al valore dichiarato, e fino ad un massimo stabilito.

Per i pacchi assicurati possono essere richieste specifiche modalità di confezionamento pubblicizzate in modo appropriato e disponibili presso tutti gli uffici postali.

Per i pacchi contenenti armi, preziosi e qualunque specie di valori è obbligatoria l'assicurazione nonché il rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia.

Art. 56.

Pacco gravato da assegno - Contrassegno

La consegna dei pacchi può essere subordinata alla riscossione dal destinatario, all'atto della consegna, di un corrispettivo indicato dal mittente nel bollettino di spedizione, entro i limiti prestabiliti.

La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero l'importo dovuto e firmato per ricevuta.

Poste italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso con le modalità a sua scelta fra quelle previste.

3.2. *Accesso alla rete*

Art. 57.

Accettazione allo sportello

L'accettazione del pacco avviene presso gli sportelli degli uffici postali abilitati dislocati in tutti i punti del territorio.

Specifici accordi contrattuali con la clientela possono regolare la raccolta in altro modo.

All'atto dell'accettazione viene consegnata al mittente una ricevuta.

Art. 58.

Condizioni di accesso

I pacchi vengono avviati da Poste italiane dietro pagamento di quanto dovuto in base ai prezzi in vigore.

Ai sensi dell'art. 1 delle presenti condizioni, per spedizioni massive Poste italiane può praticare condizioni particolari.

Si applicano in ogni caso gli accordi internazionali e la convenzione postale universale.

Art. 59.

Informazioni integrative

In aggiunta all'indirizzo del destinatario, Poste italiane si riserva di chiedere, se necessarie per il miglior trattamento dei pacchi, tutte o alcune delle seguenti indicazioni:

a) numero telefonico del destinatario;

b) contenuto;

c) nome, cognome, domicilio, codice di avviamento postale e numero telefonico del mittente;

d) scelta del trattamento da riservare al pacco, in caso di mancata consegna.

Art. 60.

Modalità di imballaggio dei pacchi

I pacchi devono essere imballati con modalità idonee in rapporto al peso ed al contenuto e chiusi in modo da prevenire qualunque rischio di danni a persone o cose; non è ammessa la spedizione di pacchi che risulti in contrasto con disposizioni in vigore.

3.3. *Modalità di pagamento*

Art. 61.

Pagamento del servizio

All'atto della consegna del pacco a Poste Italiane, il relativo prezzo deve risultare pagato per intero, anche mediante addebito in conto corrente postale o versamento su appositi conti correnti postali intestati a Poste italiane oppure con altre modalità scelta del mittente fra quelle previste.

Le condizioni e le clausole contrattuali sono disponibili presso gli uffici postali.

3.4. *Recapito*

Art. 62.

Recapito dei pacchi

I pacchi sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata com specificato all'art. 67, nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato, previa firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblici servizio.

In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere il pacco possono ritirarlo presso l'ufficio postale abilitato, entro i termini d giacenza previsti all'art. 68.

Art. 63.

Pacchi con avviso di ricevimento

Il destinatario di un pacco con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.

Art. 64.

Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente

I pacchi che recano un indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente, quando risulta impossibile individuare il destinatario effettivo in modo certo e senza particolari difficoltà ed è impossibile o non dovuta la restituzione al mittente, possono esseri alienati con assegnazione del corrispettivo a Poste Italiane ovvero distrutti.

Art. 65.

Distribuzione nell'ufficio postale

I pacchi che non è possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente, entro i termini di giacenza di cui all'art. 68. L'avviso di arrivo del pacco indica l'ufficio postale presso cui può essere ritirato. In particolare, sono consegnati nell'ufficio postale di distribuzione:

a) i pacchi portati al domicilio ma non recapitati per assenza del destinatario;

b) i pacchi indirizzati «fermo posta»;

c) i pacchi per i quali tale modalità di consegna è richiesta dal mittente o dal destinatario, il quale può indicare un incaricato secondo le modalità di cui all'art. 67;

d) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo di assicurazione (inviati dalle banche o contenenti armi o valori);

e) i pacchi che presentano visibili segni di manomissione o di avaria del contenuto, per consentire le verifiche ed i controlli necessari nel reciproco interesse del cliente e di Poste italiane.

Art. 66.

Rifiuto del pacco

Il pacco rifiutato dal destinatario, in mancanza di diversa indicazione nel bollettino di spedizione, è restituito al mittente corredato da conforme attestazione dell'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio.

Per la restituzione al mittente i provvedimenti concernenti i prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.

3.4.2. Soggetti abilitati al ritiro dei pacchi

Art. 67.

R i n v i o

Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.4.3 delle presenti condizioni.

3.5. *Giacenza dei pacchi*

Art. 68.

Termini di giacenza

I pacchi non recapitati, ove previsto, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale di distribuzione per il periodo di sette giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza.

Trascorso il termine di giacenza, il pacco viene restituito al mittente, salvo sue diverse indicazioni.

3.6. *Fermo posta*

Art. 69.

Fermo posta

È il servizio di Poste italiane che, dietro pagamento di un prezzo, tiene a disposizione del destinatario presso gli uffici postali abilitati i pacchi per i quali tale servizio è richiesto dal mittente.

Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio sono disponibili presso gli uffici postali.

01A4302

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 aprile 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Pavia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 71582 del 20 marzo 2001, del direttore dell'ufficio del territorio di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, essendo stato causato dal malfunzionamento del sistema informativo, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che in data 18 aprile 2001, prot. n. 4977, ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Pavia nella giornata del 19 marzo 2001, dalle ore 8.10 fino alle ore 14.45.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 aprile 2001

p. *Il direttore compartimentale:* OCERA

01A4413

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Intervento integrativo per l'agrumicoltura italiana, legge 2 dicembre 1998, n. 423, art. 1, comma 1. (Deliberazione n. 25/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante, «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale», con cui viene istituito il Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico», che all'art. 1, comma 1, demanda al Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la predisposizione di linee programmatiche di indirizzo e di interventi per l'agrumicoltura italiana, da sottoporre all'approvazione del CIPE, autorizzando una spesa di lire 70 miliardi nel 1998 e 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (art. 3, comma 5);

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) che in tabella D prevede la somma di 10 miliardi di lire per interventi relativi alle misure informazione e ricerca;

Vista la propria delibera 5 novembre 1999, n. 191 (*Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 2000, n. 26) con la quale è stato approvato il piano «Linee programmatiche di indirizzo e intervento per l'agrumicoltura italiana» per la cui attuazione sono stati stanziati 110 miliardi di lire;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 50024 del 12 gennaio 2001 con cui si propone di destinare al settore agrumicolo l'importo di lire 10 miliardi a favore delle misure ricerca e sviluppo, per incrementare lo stanziamento di lire 6 miliardi già approvato con deliberazione n. 191/1999;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, resa il 6 dicembre 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 20 e il 28 febbraio 2001;

Ritenuto che il suddetto intervento possa contribuire al miglioramento della competitività dell'agrumicoltura italiana con nuove varietà e nuove tecniche colturali finalizzate alla riduzione dei costi di produzione;

Delibera:

È approvato l'intervento di 10 miliardi di lire (5,165 Meuro) ad integrazione della misura ricerca e sviluppo del «Piano agrumi», approvato da questo comitato con delibera n. 191/1999.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali assicurerà che l'attuazione dell'intervento sia realizzata in conformità con le norme comunitarie.

Roma, 8 marzo 2001

Il presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 260

01A4331

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 aprile 2001.

Consultazione pubblica concernente il regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissione radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/2001, art. 2-*bis*, comma 7). (Deliberazione n. 170/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio dell'11 aprile 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risamento di impianti radiotelevisivi» convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

Vista la delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998 recante approvazione del «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1998, n. 288;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Visto il libro verde della commissione del 23 dicembre 1992, COM (92) 480 def., su pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno;

Visto il libro verde della commissione del 3 dicembre 1997, COM (97) 623 def., sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione e sulle sue implicazioni normative;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità approvato con delibera n. 17/98 e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/99 - «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, l'autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti di esprimere la propria opinione;

Ravvisata la particolare urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, considerando che l'art. 2-*bis* della legge n. 66/2001 prevede che l'autorità emani il regolamento oggetto della presente consultazione entro il 30 giugno 2001, l'autorità ritiene, in deroga a quanto stabilito dalla delibera n. 278/99 all'allegato *A*, punto 6, di limitare a tre settimane il tempo entro il quale i soggetti invitati presentano all'autorità medesima le previste comunicazioni;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente: regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissione radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/2001, art. 2-*bis*, comma 7).

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* del presente provvedimento di cui forma parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/1999, il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato all' 8 maggio 2001 ed è disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'autorità.

Roma, 11 aprile 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
PILATI

Il segretario generale
CATRICALÀ

ALLEGATO *A*

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI PER LA DIFFUSIONE DI TRASMISSIONE RADIOTELEVISIVE IN TECNICA DIGITALE (Legge n. 66/2001, art. 2-*bis*, comma 7)

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'AUTORITÀ

Al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito al regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissione radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/2001, art. 2-*bis*, comma 7);

Invita:

a) la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo nonché le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

b) i soggetti che hanno interesse a richiedere un titolo abilitativo all'esercizio delle attività connesse alla diffusione televisiva e radiofonica digitale terrestre;

c) le associazioni portatrici di interessi pubblici quali: le associazioni dei consumatori, le associazioni che raggruppano fornitori di servizi e contenuti ovvero di apparati, altre associazioni interessate;

A far pervenire all'autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Regolamento relativo alla radiodiffusione digitale terrestre», dovranno pervenire, entro il termine del 9 Maggio 2001, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione - Centro direzionale - Is. B5 «Torre Francesco» - 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it recando in oggetto la dicitura sopraindicata e la società o l'associazione mittente.

In particolare la comunicazione dovrebbe contenere osservazioni in merito agli argomenti illustrati nell'elenco seguente:

1. Distinzione fra soggetti che forniscono contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione televisiva e radiofonica numerica:

a) fornire definizione ed identificare le responsabilità dell'«operatore di rete» quale soggetto che provvede alla diffusione dei programmi radiofonici e televisivi numerici e relazione con le definizioni previste dalla direttiva n. 89/552 ovvero con le definizioni applicabili al settore delle telecomunicazioni;

b) fornire definizione ed identificare le responsabilità del «fornitore di contenuti» quale soggetto che fornisce programmi diffusi sulle reti numeriche terrestri e commentare la possibile relazione con le definizioni previste dalla direttiva 89/552;

c) fornire definizione e regime dell'eventuale figura del «fornitore di servizi» quale soggetto che fornisce servizi, anche rientranti nella categoria dei «servizi della Società dell'Informazione» identificati dalla normativa comunitaria, fruibili sulle reti numeriche terrestri;

d) fornire la definizione nell'ambito dei sistemi di diffusione numerica, tenendo conto delle definizioni di cui sopra, di «canale», «capacità trasmissiva», «programma televisivo o radiofonico numerico», «emittente», «ambito nazionale» e «ambito locale»;

e) commentare se la distinzione fra «ambito locale» e «ambito nazionale» risulta applicabile all':

1) operatore di rete;

2) fornitore di contenuti;

3) ad entrambi;

f) fornire definizione di «programmi dati» e segnalare eventuali differenze con i «servizi della società dell'informazione» identificati dalla normativa comunitaria.

2. Previsione di norme atte a favorire la messa in comune di impianti di trasmissione numerica:

commentare quali disposizioni regolamentari dovrebbero essere previste per favorire la messa in comune di impianti di trasmissione in particolare relativamente a:

1) eventuali limiti al diritto a ottenere/obbligo a concedere la condivisione di impianti da parte degli operatori di rete.

2) accesso a condizioni eque alle infrastrutture installate

3) disciplina degli accordi di condivisione e risoluzione delle controversie

3. Definizione dei compiti degli operatori nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione:

a) commentare l'ambito di applicazione della disciplina della radiodiffusione numerica delle norme previste dall'art. 2 della legge n. 249/1997 nonché dell'art. 15 della legge n. 223/1990 (ove non implicitamente ovvero esplicitamente abrogate da disposizioni successive);

b) commentare se risulta opportuno introdurre, in base alla normativa nazionale o comunitaria, norme relative alla disciplina del possesso incrociato di emittenti via cavo, satellite e terrestri;

c) commentare se risulta opportuno prevedere il regime di deroga ai limiti dell'art. 2, comma 6 legge n. 249/1997 previsto nel medesimo articolo ai fini di consentire l'avvio dei mercati. In caso di risposta affermativa commentare la possibile disciplina attuativa;

d) quali norme dovrebbero essere previste in favore dei fornitori di contenuti che non sono operatori di rete:

1) l' accesso al multiplex diffusivo a condizioni eque e non discriminatorie;

2) conferma della riserva del 40% prevista durante la fase sperimentale;

3) commentare se debba essere introdotto un limite di capacità trasmissiva destinabile a servizi non diffusivi (servizi dati interattivi);

4. Commentare le implicazioni tecniche, commerciali e regolamentari dell'obbligo previsto di:

a) una previsione in ogni blocco di diffusione oltre ai servizi multimediali veicolati di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

b) diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti (diversi dalla concessionaria del servizio pubblico) operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati;

c) destinare programmi alla radiodiffusione televisiva in chiaro.

5. Commentare quali procedure e termini devono essere previsti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni in particolare:

a) requisiti soggettivi;

b) modalità di rilascio: procedure e criteri di selezione;

c) regime applicabile delle autorizzazioni;

d) regime applicabile delle licenze;

e) durata, subentro, cessione, rinnovo.

6. Commentare la disciplina del regime transitorio di passaggio dall'analogico al digitale in particolare:

a) definizione e durata del regime transitorio;

b) possibilità di rilascio di licenze e autorizzazioni definitive durante il periodo transitorio;

c) definizione di misure atte a promuovere l'avvio della radiodiffusione numerica;

d) sperimentazione durante il periodo di transizione;

7. Oltre alla disciplina generale discussa nei punti precedenti segnalare la necessità di prevedere norme specifiche per la:

a) radiodiffusione digitale terrestre;

b) fornitura di servizi ad accesso condizionato;

8. Ogni altro commento utile ai fini della presente consultazione pubblica.

È gradito l'invio di note contenenti analisi economiche, giuridiche e tecniche, volte ad approfondire aspetti rilevanti per la presente consultazione, anche se non specificamente menzionati nel precedente questionario.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul bollettino ufficiale dell'autorità e sul sito web dell'autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it

01A4309

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001.

Decadenza della Assicuratrice Edile S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 1837).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto del 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge del 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Assicuratrice Edile S.p.a., con sede in Milano, via A. De Togni n. 2;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera del 18 aprile 2001 con la quale la assicuratrice edile S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nell'adunanza tenutasi in data 6 aprile 2001, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la decadenza dell'Assicuratrice Edile S.p.a., con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 10, R.C. autoveicoli terrestri e nel ramo 12, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A4412

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. (Ordinanza n. 230).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici onorevole Silvestro Ladu, è stato nominato subcommissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa--Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in data 12 marzo è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 229, alla quale sono stati invitati:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

il comune di Cagliari;

il comune di Quartu S. Elena;

il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;

il Consorzio di bonifica dell'Ogliastra;

l'ERGA;

il CASIC;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1° marzo 2001 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) ed un riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che in tale occasione il consorzio di bonifica dell'Ogliastra ha chiesto che il fabbisogno annuo per uso civile da Santa Lucia venga portato da 1 Mmc a 2,5 Mmc/anno, mentre l'assegnazione a favore della ZIR di Tortolì Arbatax possono essere ridotti da 2 a 1,5 Mmc, fintanto che la Cartiera non riprenderà l'attività;

Atteso altresì che il CASIC ha chiesto che le assegnazioni per i prossimi 7 mesi vengano aumentate a 7,7 Mmc (invece dei 7 proposti) con una riduzione di circa il 15% sul fabbisogno in condizioni normali (rispetto al previsto 20%);

Atteso che inoltre che l'ESAF ha chiesto che per l'acquedotto del Sulcis, ferma restando l'assegnazione dei volumi, i limiti di erogazione possano essere stabiliti dall'ente gestore, in funzione delle particolari situazioni locali;

Atteso che con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001 è stata convocata, per il giorno 20 marzo 2001, una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 nel Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) risulta essere il seguente:

Situazione e bilancio del sistema dell'Alto Flumendosa (Bau Muggeris Santa Lucia)

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° marzo 2001	48,3
Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre (1)	5,8
A dedurre perdite per evaporazione	2
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2001 (2)	4,5
Totale volume derivabile dal 1° marzo al 30 settembre	47,6

(1) Afflussi circa uguali allo stesso periodo del 2000.

(2) Pari a 9 mesi di erogazione potabile e industriale.

Situazione e bilancio del sistema Flumendosa Campidano

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° marzo 2001 (*)	169,1
Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre (**)	28,2
A dedurre perdite per evaporazione	19,8
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2001 (***)	68
Totale volume derivabile dal 1° marzo al 30 settembre	109,5

(*) Un volume pari a 3 mmc invasato a Bau Pressiu non viene messo in conto come risorsa disponibile in quanto l'invaso costituisce la sola fonte di alimentazione dello schema acquedottistico del Sulcis in condizioni di possibili disservizi del collegamento Cixerri - Bau Pressiu.

(**) Sistema Flumendosa - Campidano (al netto di Bau Pressiu): afflussi prevedibili pari allo stesso periodo del 2000;

Bau Pressiu: afflussi trascurabili.

(***) La scorta minima al 30 settembre viene valutata sulla base del fabbisogno civile di circa 9 mesi di erogazione potabile ridotta del 25% con orario di erogazione di massimo 9 ore/giorno.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema Alto Flumendosa

1. Con effetto immediato è vincolato il volume disponibile negli invasi di Bau Muggeris e Santa Lucia e dei successivi deflussi naturali scolanti.

2. Con effetto immediato è autorizzata l'erogazione dal 1° marzo a 30 settembre 2001 di 1,1 Mmc da Bau Muggeris per gli usi potabili ESAF e di 3 Mmc da Santa Lucia per gli usi civili ed industriali.

3. Per gli usi irrigui dell'Ogliastra viene assegnato un volume di 12 Mmc dal 1° marzo a 30 settembre 2001.

Art. 2.

Disposizioni relative al sistema Medio Flumendosa Campidano Cixerri Bau Pressiu

1. Con effetto immediato è vincolato fino al 30 settembre 2001 un volume pari a 68 Mmc disponibile nel Medio Flumendosa e pari a 3 Mmc nel Bau Pressiu quale scorta per uso potabile.

2. L'orario di erogazione per uso potabile viene confermato per non più di 9 ore/giorno.

3. Per gli usi industriali l'erogazione viene fissata in 1,1 Mmc/mese.

Art. 3.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Alto Flumendosa

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001, i volumi di risorsa disponibili nel sistema Alto Flumendosa sono assegnati, ai vari usi, come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili e industriali (Ogliastra da S. Lucia) (per 7 mesi)	3,0
Usi civili E.S.A.F. (Ogliastra da Bau Muggeris) (per 7 mesi)	1,1
Usi irrigui per COBO Ogliastra (1)	12
Totale erogazione Ogliastra . . .	16,1
Risorsa vincolata per il possibile trasferimento al medio Flumendosa	32,2

(1) L'erogazione per l'uso irriguo dell'Ogliastra viene confermata, nel volume assegnato nell'anno 2000, pari a 12 milioni di mc con una riduzione di circa il 33% rispetto al fabbisogno.

Art. 4.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Medio Flumendosa Campidano Cixerri Bau Pressiu

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001, i volumi di risorsa disponibili nel sistema Medio Flumendosa Campidano Cixerri Bau Pressiu sono assegnati, ai vari usi, come indicato nella seguente tabella:

Valori in milioni di mc

	Erogazioni 1° marzo 2000 30 marzo 2001	Erogazioni 2001
Usi civili	54,0	53,0 (*)
Usi irrigui	30,3	31,2
Usi industriali CASIC	8,4	7,7 (**)
Usi irrigui ed industriali minori, rilasci ambientali e perdite	17,6	17,6
Totale erogazione	110,3	109,5
Deficit rispetto al 2000	—	0.8

(*) La riduzione dell'erogazione per uso civile viene confermata pari al 25% con orario erogazione di 9 ore al giorno.

(**) L'erogazione per usi industriali viene confermata con una riduzione del 20%.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 27 marzo 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A4105

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Invaso del Cedrino a Pedra e' Othoni. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. Ente gestore: consorzio di bonifica della Sardegna centrale. (Ordinanza n. 234).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub--commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in data 13 marzo è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione istruttoria, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 229, alla quale sono stati invitati:

il consorzio di bonifica della Sardegna centrale;

il consorzio del Govossai;

l'assessorato regionale dell'Agricoltura;

l'assessorato regionale dell'Ambiente;

l'assessorato regionale dell'Industria;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1° marzo 2001 nell'invaso del Cedrino a Pedra e' Othoni ed un riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che in tale occasione il consorzio del Govossai ha indicato quale fabbisogno annuo per uso civile 3,8 Mmc in luogo dei 2,3 Mmc/anno ipotizzati nella scheda corrispondenti a 2,3 nel periodo marzo settembre e 1,5 Mmc nei restanti cinque mesi;

Atteso che con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001 è stata convocata per il giorno 20 marzo 2001 una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 Cedrino a Pedra e' Othoni, risulta essere il seguente:

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° marzo 2001	14,2
Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre	2,9
A dedurre perdite per evaporazione	0,5
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2001*	1,7
Totale volume derivabile dal 1° marzo al 30 settembre	14,9

* La scorta minima al 30 settembre viene valutata sulla base del fabbisogno civile invernale di circa 6 mesi.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Cedrino a Pedra e' Othoni

Con effetto immediato, un volume di risorsa idrica pari a 1,7 Mmc delle risorse disponibili nel Sistema Cedrino a Pedra e' Othoni è vincolato fino al 30 settembre 2001 quale scorta per l'uso potabile.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Cedrino a Pedra e' Othoni

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001 i seguenti volumi di risorsa disponibili nel Sistema Cedrino a Pedra e' Othoni sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	2,3
Usi irrigui	12,6
Totale erogazione dal 1° marzo al 30 settembre 2001	14,9

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 marzo 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A4272

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. Ente gestore: consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. (Ordinanza n. 235).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in data 12 marzo è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione istruttoria, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza, alla quale sono stati invitati:

il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'E.A.F.

l'E.S.A.F.

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1° marzo 2001 Sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus ed un riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ha chiesto di destinare all'uso irriguo oltre i 7,5 Mmc già destinati un ulteriore scorta di 2,5 Mmc quale integrazione per gli usi irrigui dei comprensori del Flumendosa Campidano;

Atteso che con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001 è stata convocata per il giorno 20 marzo 2001 una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 nel sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus risulta essere il seguente:

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° marzo	19.6
Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre	0
A dedurre perdite per evaporazione	0.6
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2001*	3.4
Totale volume derivabile dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001	15,6

* La scorta minima al 30 settembre viene valutata sulla base del fabbisogno civile di circa 9 mesi.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus

1. Con decorrenza immediata l'alimentazione totale dallo schema 38 Villacidro e dell'integrazione per lo schema 37 S. Miali deve essere effettuata dall'invaso di M. Arbus e dalla traversa del Cannisoni. Pertanto lo schema deve essere disconnesso dal Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri.

2. Con effetto immediato 3,4 Mmc del volume invasato è vincolato fino al 30 settembre 2001 quale scorta per gli usi potabili.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001 i volumi di risorsa disponibili nel sistema idrico Flumendosa-Rio Leni a Monte Arbus sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili per 7 mesi dal Monte Arbus (Leni)	2,6
Usi industriali	0,2
Usi irrigui Comprensorio Leni (7,5 Mmc) e integrazione comprensori Flumendosa Campidano (2,5 Mmc)	7,5 + 2,5
Totale erogazione dal 1° luglio al 31 dicembre	12,8
Ulteriore scorta nell'invaso per regolazione pluriennale irrigua	2,8

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 marzo 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A4271

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. Ente gestore: consorzio di bonifica del Cixerri. (Ordinanza n. 236).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'Assessore regionale dei lavori pubblici On. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in data 12 marzo è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione istruttoria, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza, alla quale sono stati invitati:

il consorzio di bonifica del Cixerri;

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'E.A.F.

l'E.S.A.F.

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1° marzo 2001 nell'invaso di Punta Gennarta ed un riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che l'ESAF ha chiesto per l'acquedotto di Iglesias un incremento del volume ipotizzato per l'uso civile da 1,2 Mmc a 2 Mmc annui; il consorzio di bonifica del Cixerri ha invece osservato che il volume da destinare all'uso irriguo sia sufficiente nella misura di 4,3 Mmc;

Atteso che con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001 è stata convocata per il giorno 20 marzo 2001 una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 nel Sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta risulta essere il seguente:

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° marzo 2001	8.8
Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre	0,6
A dedurre perdite per evaporazione	0.6
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2001*	1,5 + 1,8
Totale risorse nette	5,5

* La scorta minima al 30 settembre viene valutata sulla base del fabbisogno civile di circa 9 mesi. Più scorta pluriennnale irrigua.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema Cixerri a Punta Gennarta

È vincolato, con effetto immediato fino al 30 settembre 2001, un volume di risorsa idrica pari a 3,3 Mmc, disponibile nel sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta, di cui 1,5 Mmc quale scorta potabile l. 1,8 Mmc quale scorta pluriennale irrigua.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Cixerri a Punta Gennarta

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001 i volumi di risorsa disponibili nel sistema idrico Cixerri a Punta Gennarta sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	1,2
Usi irrigui	4,3
Totale	5,5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 marzo 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A4270

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Invaso del Liscia a Calamaiu. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. Ente gestore: consorzio di bonifica della Gallura. (Ordinanza n. 239).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in data 12 marzo è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione istruttoria, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 229, alla quale sono stati invitati:

il consorzio di bonifica della Gallura;

l'assessorato regionale dell'Agricoltura;

l'assessorato regionale dell'Ambiente;

l'assessorato regionale dell'Industria;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili nell'invaso del Liscia al 1° marzo 2001 ed un riparto delle stesse, per vari usi, al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che in tale occasione, su segnalazione del consorzio di bonifica della Gallura viene apportata una correzione sul quantitativo di risorse disponibili al 1° marzo, dal volume di 43,7 Mmc a 44,8 Mmc;

Atteso inoltre che L'ESAF ha chiesto che il «fabbisogno annuo per l'uso civile» venga portato da 30 a 32 Mmc, e che sino alla data del 30 settembre 2001 venga destinato all'uso civile il volume di 20 Mmc;

Atteso altresì che il consorzio ha chiesto che la dotazione per l'irriguo venga aumentata dai 6 Mmc previsti al volume di 12 Mmc. A tale riguardo l'ESAF ha proposto di limitare le scorte per l'idropotabile da 9 a 8 mesi. Ciò comporta una riduzione della scorta per l'idropotabile al 30 settembre 2001 da un volume di 22,5 a 19,2 Mmc e l'assegnazione di un volume per l'irriguo di 7,9 Mmc in luogo dei 6 ipotizzati.

Atteso che con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001 è stata convocata per il giorno 20 marzo 2001 una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 del sistema idrico Liscia a Calamaiu risulta essere il seguente:

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° marzo 2001	44,8
Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre	5,5
A dedurre perdite per evaporazione	2
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2001*	19,2
Totale volume derivabile dal 1° marzo al 30 settembre	29,1

* La scorta minima al 30 settembre viene valutata sulla base del fabbisogno civile di circa 8 mesi.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema Liscia a Calamaiu

Con effetto immediato un volume di risorsa idrica pari a 19,2 Mmc della risorsa disponibile nel serbatoio del Liscia a Calamaiu è vincolato fino al 30 settembre 2001.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Liscia a Calamaiu

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001 i restanti volumi di risorsa disponibili nel sistema Liscia a Calamaiu sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	20,0
Usi industriali	1,2
Usi irrigui	7,9
Totale erogazione dal 1° marzo al 30 settembre 2001	29,1

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 marzo 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A4273

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Sistema Coghinas. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. Ente gestore: ERGA S.p.a. (Ordinanza n. 240).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici onorevole Silvestro Ladu, è stato nominato subcommissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in data 13 marzo è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione istruttoria, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 229, alla quale sono stati invitati:

il consorzio di bonifica della Nurra;

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

l'ERGA;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1° marzo 2001 nell'invaso del Coghinas ed un riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario governativo per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che, in tale occasione, tutti i presenti hanno concordato sulla scheda relativa alla ripartizione proposta;

Atteso che con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001, è stata convocata per il giorno 20 marzo 2001, una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 del sistema idrico Coghinas, risulta essere il seguente:

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° marzo 2001	214,7
Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre (1)	0
A dedurre perdite per evaporazione	10,0
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2001 (2)	42,8
Totale volume derivabile dal 1° marzo al 30 settembre	161,9

(1) Gli invasi hanno raggiunto la massima capacità di regolazione quindi non possono regolare ulteriori afflussi.

(2) La scorta minima al 30 settembre viene valutata sulla base del fabbisogno civile di circa 9 mesi.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema Coghinas

Con effetto immediato, un volume di risorsa idrica pari a 42,8 Mmc delle risorse disponibili nel sistema Coghinas è vincolato fino al 30 settembre 2001.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Coghinas

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001, i seguenti volumi di risorsa disponibili nel sistema Coghinas sono assegnati ai vari usi come indicato di seguito:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	33,3
Usi industriali	14,5
Usi irrigui	20,0
Totale erogazione dal 1° luglio al 31 dicembre	67,8

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 27 marzo 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A4104

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Sistema del Posada a Maccheronis. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. Ente gestore: consorzio di bonifica della Sardegna centrale. (Ordinanza n. 241).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in data 13 marzo è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione istruttoria, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 229, alla quale sono stati invitati:

il consorzio di bonifica della Sardegna centrale;

l'assessorato regionale dell'Agricoltura;

l'assessorato regionale dell'Ambiente;

l'assessorato regionale dell'Industria;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1° marzo 2001 nel Sistema del Posada a Maccheronis, ed un riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che tutti i presenti hanno concordato sulla scheda relativa alla ripartizione proposta;

Atteso che con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001 è stata convocata per il giorno 20 marzo 2001 una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 nel Sistema del Posada a Maccheronis risulta essere il seguente:

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° marzo 2001	25
Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre	0
A dedurre perdite per evaporazione	1,0
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2001*	3,8
Totale volume derivabile dal 1° marzo al 30 settembre	20,2

* La scorta minima al 30 settembre viene valutata sulla base del fabbisogno civile di circa 9 mesi.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema del Posada a Maccheronis

Con effetto immediato 3,8 Mmc del volume disponibile nel Sistema del Posada a Maccheronis è vincolato fino al 30 settembre 2001 quale scorta per l'uso potabile.

Ulteriori 2,1 Mmc sono vincolanti per la regolazione pluriennale.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema del Posada a Maccheronis

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001 i volumi di risorsa disponibili nel sistema del Posada a Maccheronis sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	2,9
Usi industriali	0,2
Usi irrigui	15
Totale erogazione dal 1° marzo al 30 settembre 2001	18,1

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 marzo 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A4274

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

DECRETO 22 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questa Università emanato a norma degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989 ed entrato in vigore il 27 agosto 1996, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto lo statuto di questa Università approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare la parte IV «Ordinamento didattico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in scienze ambientali»;

Visto il decreto rettorale n. 934/2000 del 26 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000, recante «Modificazioni allo statuto dell'Università - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: inserimento indirizzo marino del corso di laurea in scienze ambientali»;

Rilevato che il preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, unitamente al presidente del consiglio di corso di laurea in scienze ambientali, hanno comunicato che, per mero errore, laddove nel succitato decreto rettorale si enunciano gli insegnamenti fondamentali del IV anno del corso di laurea in scienze ambientali, è stata omessa la dicitura (esame integrato) relativamente agli insegnamenti di «Oceanografia e meteorologia» e «Laboratorio di strumentazione oceanografica» i quali, viceversa, risultano tali in base alla tabella XXXV di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988;

Considerato che il regolamento didattico di ateneo è ancora in fase di approvazione da parte degli organi competenti;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di procedere, nel superiore interesse dell'utenza studentesca, alla integrazione dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze ambientali - Indirizzo marino;

Su conforme delibera del senato accademico del 12 marzo 2001;

Decreta:

Per i motivi esposti in premessa, l'ordinamento didattico dell'Università degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 38.

Laddove si enunciano gli insegnamenti fondamentali del IV anno del corso di laurea in scienze ambientali, gli insegnamenti di «Oceanografia e meteorologia» e «Laboratorio di strumentazione oceanografica» sono così integrati:

1. oceanografia e meteorologia;

4. laboratorio di strumentazione oceanografica (1+4 - esame integrato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 22 marzo 2001

Il rettore: MANCINI

01A4332

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 20 aprile 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Delega al Governo per l'emanazione di una disciplina organica a sostegno delle organizzazioni non profit operanti per finalità di pubblico interesse o di pubblica utilità».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Associazione compagnia delle opere in Roma - Via Milano, 51.

01A4536

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 aprile 2001

Dollaro USA	0,9002
Yen giapponese	109,71
Corona danese	7,4636
Lira Sterlina	0,62460
Corona svedese	9,1345
Franco svizzero	1,5311
Corona islandese	84,29
Corona norvegese	8,1465
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57864
Corona ceca	34,388
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,11
Litas lituano	3,6008
Lat lettone	0,5637
Lira maltese	0,4040
Zloty polacco	3,6402
Leu romeno	25217
Tallero sloveno	216,3992
Corona slovacca	43,421
Lira turca	1104283
Dollaro australiano	1,7794
Dollaro canadese	1,3912
Dollaro di Hong Kong	7,0207
Dollaro neozelandese	2,1980
Dollaro di Singapore	1,6291
Won sudcoreano	1182,86
Rand sudafricano	7,3500

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A4535

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.17819-XV.J(3159) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Iniziatore per inflator ADH compact» che la Bag S.p.a. con stabilimento in Colleferro (Roma) intende importare dalla Special Devices Inc. Newhall - California (U.S.A.), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S.

Il manufatto esplosivo denominato «Single level energetic package» che la suddetta società intende importare dalla Atlantic Research Corporation, Camden - Arkansas (U.S.A.), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo A dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0726, 1.4C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26604-XV.J(2369) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Tuono 2», che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10258-XV.J(2919) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

fucile a tubo cilindrico da 9/16" RTG (Retrieavable tubing gun), nelle seguenti configurazioni:

miccia detonante: Detonating cord 8,5 g/m flat ribbon;

tipo di carica	densità cariche colpi /piede	esplosivo/carica g/m	lunghezza max fucile	max n° cariche fucile	peso max g/m esplosivo/fucile
RTG-1500-304	1, 2 o 4	2	20 ft (6,1, mt)	80	160
RTG-1562-351	1, 2 o 4	2	20 ft (6,1, mt)	80	160
RTG-1562-351D	1, 2 o 4	2	20 ft (6,1, mt)	80	160
RTG-1562-353	1, 2 o 4	3	20 ft (6,1, mt)	80	240
RTG-1562-355	1, 2 o 4	3,35	20 ft (6,1, mt)	80	268
RTG-1687-301	1, 2 o 4	3,2	20 ft (6,1, mt)	80	256
RTG-1687-302	1, 2 o 4	3,2	20 ft (6,1, mt)	80	256

fucile a tubo cilindrico da 2" RTG (Retrievable tubing gun), nelle seguenti configurazioni:

miccia detonante: Detonanting cord 8,5 g/m flat ribbon;

tipo di carica	densità cariche colpi /piede	esplosivo/carica g/m	lunghezza max fucile	max n° cariche fucile	peso max g/m esplosivo/fucile
RTG-2000-352	1, 2 o 4	4	20 ft (6,1, mt)	80	320
RTG-2000-354	1, 2 o 4	5	20 ft (6,1, mt)	80	400
RTG-2000-356	1, 2 o 4	6,4	20 ft (6,1, mt)	80	512
RTG-2125-302	1, 2 o 4	6	20 ft (6,1, mt)	80	480
RTG-2125-303	1, 2 o 4	6,4	20 ft (6,1, mt)	80	512

che la «Copgo Wood Group S.r.l.» con sede in Pescara intende assemblare presso appositi locali allo scopo autorizzati, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo A dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0494, 1.4D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26808.XV.J(2487) del 17 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

Corona Ferlazzo calibro 51 mm - versione colore tremolante bianco;

Corona Ferlazzo calibro 51 mm - versione colore tremolante giallo;

Corona Ferlazzo calibro 51 mm - versione colore rosso;

Corona Ferlazzo calibro 51 mm - versione colore grigio;

Corona Ferlazzo calibro 69 mm - versione colore tremolante bianco;

Corona Ferlazzo calibro 69 mm - versione colore tremolante giallo;

Corona Ferlazzo calibro 69 mm - versione colore rosso;

Corona Ferlazzo calibro 69 mm - versione colore grigio;

Corona Ferlazzo calibro 69 mm - versione colore blu;

Corona Ferlazzo calibro 69 mm - versione colore verde;

Corona Ferlazzo calibro 92 mm - versione colore verde;

Corona Ferlazzo calibro 92 mm - versione colore rosso;

Corona Ferlazzo calibro 92 mm - versione colore blu;

Corona Ferlazzo calibro 92 mm - versione colore grigio;

Corona Ferlazzo calibro 92 mm - versione colore tremolante bianco;

Corona Ferlazzo calibro 92 mm - versione colore tremolante giallo,

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Camaro Superiore (Messina), contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26731-XV.J(2551) del 17 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

flash Romano calibro 70;

colpo a sfera Romano calibro 50 - versione colore rosso;

colpo a sfera Romano calibro 50 - versione colore bianco;

colpo a sfera Romano calibro 50 - versione colore blu;

colpo a sfera Romano calibro 50 - versione colore viola;

colpo a sfera Romano calibro 50 - versione colore giallo;

colpo a sfera Romano calibro 50 - versione colore verde;

colpo a sfera Romano calibro 50 - versione colore tremolante bianco;

colpo a sfera Romano calibro 50 - versione colore salice;

colpo a sfera Romano calibro 50 - versione colore pioggia bianca;

colpo a sfera Romano calibro 50 - versione colore lucciola;

colpo a sfera Romano calibro 50 - versione colore tremolante giallo;

colpo a sfera Romano calibro 50 - versione colore ciclamino;

ritardo di Peonia e lampi Romano calibro 70 - versione colore rosso;

ritardo di Peonia e lampi Romano calibro 70 - versione colore bianco;

ritardo di Peonia e lampi Romano calibro 70 - versione colore blu;

ritardo di Peonia e lampi Romano calibro 70 - versione colore viola;

ritardo di Peonia e lampi Romano calibro 70 - versione colore giallo;

ritardo di Peonia e lampi Romano calibro 70 - versione colore verde;

ritardo di Peonia e lampi Romano calibro 70 - versione colore tremolante bianco;

ritardo di Peonia e lampi Romano calibro 70 - versione colore salice;

ritardo di Peonia e lampi Romano calibro 70 - versione colore pioggia bianca;

ritardo di Peonia e lampi Romano calibro 70 - versione colore lucciola;

ritardo di Peonia e lampi Romano calibro 70 - versione colore tremolante giallo;

ritardo di Peonia e lampi Romano calibro 70 - versione colore ciclamino;

tre Peonie con colpo finale Romano calibro 90 - versione colore rosso;

tre Peonie con colpo finale Romano calibro 90 - versione colore bianco;

tre Peonie con colpo finale Romano calibro 90 - versione colore blu;

tre Peonie con colpo finale Romano calibro 90 - versione colore viola;

tre Peonie con colpo finale Romano calibro 90 - versione colore giallo;

tre Peonie con colpo finale Romano calibro 90 - versione colore verde;

tre Peonie con colpo finale Romano calibro 90 - versione colore tremolante bianco;

tre Peonie con colpo finale Romano calibro 90 - versione colore salice;

tre Peonie con colpo finale Romano calibro 90 - versione colore pioggia bianca;

tre Peonie con colpo finale Romano calibro 90 - versione colore lucciola;

tre Peonie con colpo finale Romano calibro 90 - versione colore tremolante giallo;

tre Peonie con colpo finale Romano calibro 90 - versione colore ciclamino;

due riprese di lampi con due Peonie e colpo finale Romano calibro 125 - versione colore rosso;

due riprese di lampi con due Peonie e colpo finale Romano calibro 125 - versione colore bianco;

due riprese di lampi con due Peonie e colpo finale Romano calibro 125 - versione colore blu;

due riprese di lampi con due Peonie e colpo finale Romano calibro 125 - versione colore viola;

due riprese di lampi con due Peonie e colpo finale Romano calibro 125 - versione colore giallo;

due riprese di lampi con due Peonie e colpo finale Romano calibro 125 - versione colore verde;

due riprese di lampi con due Peonie e colpo finale Romano calibro 125 - versione colore tremolante bianco;

due riprese di lampi con due Peonie e colpo finale Romano calibro 125 - versione colore salice;

due riprese di lampi con due Peonie e colpo finale Romano calibro 125 - versione colore pioggia bianca;

due riprese di lampi con due Peonie e colpo finale Romano calibro 125 - versione colore lucciola;

due riprese di lampi con due Peonie e colpo finale Romano calibro 125 - versione colore tremolante giallo;

due riprese di lampi con due Peonie e colpo finale Romano calibro 125 - versione colore ciclamino;

intrecci con Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore rosso;

intrecci con Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore bianco;

intrecci con Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore blu;

intrecci con Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore viola;

intrecci con Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore giallo;

intrecci con Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore verde;

intrecci con Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore tremolante bianco;

intrecci con Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore salice;

intrecci con Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore pioggia bianca;

intrecci con Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore lucciola;

intrecci con Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore tremolante giallo;

intrecci con Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore ciclamino;

intrecci con due Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore rosso;

intrecci con due Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore bianco;

intrecci con due Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore blu;

intrecci con due Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore viola;

intrecci con due Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore giallo;

intrecci con due Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore verde;

intrecci con due Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore tremolante bianco;

intrecci con due Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore salice;

intrecci con due Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore pioggia bianca;

intrecci con due Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore lucciola;

intrecci con due Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore tremolante giallo;

intrecci con due Peonie e colpo finale Romano calibro 155 - versione colore ciclamino;

Peonia sferica Romano calibro 90 - versione colore rosso;

Peonia sferica Romano calibro 90 - versione colore bianco;

Peonia sferica Romano calibro 90 - versione colore blu;

Peonia sferica Romano calibro 90 - versione colore viola;

Peonia sferica Romano calibro 90 - versione colore giallo;

Peonia sferica Romano calibro 90 - versione colore verde;

Peonia sferica Romano calibro 90 - versione colore tremolante bianco;

Peonia sferica Romano calibro 90 - versione colore salice;

Peonia sferica Romano calibro 90 - versione colore pioggia bianca;

Peonia sferica Romano calibro 90 - versione colore lucciola;

Peonia sferica Romano calibro 90 - versione colore tremolante giallo;

Peonia sferica Romano calibro 90 - versione colore ciclamino;

Peonia sferica Romano calibro 155 - versione colore rosso;

Peonia sferica Romano calibro 155 - versione colore bianco;

Peonia sferica Romano calibro 155 - versione colore blu;

Peonia sferica Romano calibro 155 - versione colore viola;

Peonia sferica Romano calibro 155 - versione colore giallo;

Peonia sferica Romano calibro 155 - versione colore verde;

Peonia sferica Romano calibro 155 - versione colore tremolante bianco;

Peonia sferica Romano calibro 155 - versione colore salice;

Peonia sferica Romano calibro 155 - versione colore pioggia bianca;

Peonia sferica Romano calibro 155 - versione colore lucciola;

Peonia sferica Romano calibro 155 - versione colore tremolante giallo;

Peonia sferica Romano calibro 155 - versione colore ciclamino;

Peonia sferica Romano calibro 205 - versione colore rosso;

Peonia sferica Romano calibro 205 - versione colore bianco;

Peonia sferica Romano calibro 205 - versione colore blu;

Peonia sferica Romano calibro 205 - versione colore viola;

Peonia sferica Romano calibro 205 - versione colore giallo;

Peonia sferica Romano calibro 205 - versione colore verde;

Peonia sferica Romano calibro 205 - versione colore tremolante bianco;

Peonia sferica Romano calibro 205 - versione colore salice;

Peonia sferica Romano calibro 205 - versione colore pioggia bianca;

Peonia sferica Romano calibro 205 - versione colore lucciola;

Peonia sferica Romano calibro 205 - versione colore tremolante giallo;

Peonia sferica Romano calibro 205 - versione colore ciclamino,

che il sig. Romano Pancrazio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Roccavaldina (Messina) - Contrada Cisternazza, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A4113

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina Ratiopharm»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 568 del 22 marzo 2001

Specialità medicinale FLUOXETINA RATIOPHARM

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3, Ulm Germania.

Confezione: 12 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/-PE//PVAC) AIC n. 034850026/MG (in base 10) 117 K7B (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997: legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe A. Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 10.603 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 17.500 (IVA inclusa).

Confezione: 28 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE//PVAC) AIC n. 034850053/MG (in base 10) 117K85 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: Classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 24.236 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L.40.000 (IVA inclusa).

Confezione: 10 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE//PVAC);

AIC n. 034850014/MG (in base 10) 117K6Y (in base 32);

Classe C.

Confezione: 14 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/-PE//PVDC);

AIC n. 034850038/MG (in base 10) 117K7Q (in base 32);

Classe C.

Confezione: 20 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE//PVDC);

AIC n. 034850040/MG (in base 10) 117K7S (in base 32);

Classe C.

Confezione: 30 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE//PVDC);

AIC n. 034850065/MG (in base 10) 117K8K (in base 32);

Classe C.

Confezione: 50 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE//PAC);

AIC n. 034850077/MS (in base 10) 1178X (in base 32);

Classe C.

Confezione: 100 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE//PVDC);

AIC n. 034850089/MG (in base 10) 117K99 (in base 32);

Classe C.

Confezione: 100 X1 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE//PVDC);

AIC n. 034850091/MG (in base 10) 117K9C (in base 32);

Classe C.

Forma farmaceutica: compresse solubili;

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica;

Composizione: ogni compressa solubile contiene: principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,4 mg pari a fluoxetina 20,00 mg;

Eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, magnesio stearato, silice cdloidale biossido.

Produzione: Siegfried CMS/Ltd.,/Switzrland Untere Bruehlstrasse 4, CH - 4800 Zofingen Svizzera.

Controllo: Merckle GmbH Ludwig Merckle Strasse 3, - 89143 Slaubeuren Germania.

Indicazioni terapeutiche: la Fluoxetina è indicata nel trattamento degli episodi depressivi di una certa rilevanza. Trattamento dei disturbi ossessivi compylsivi (OCD) nei casi in cui il trattamento farmacologico standard con clomiprazina non dia risultati positivi o sia controindicato, bulimia nervosa solo nell'ambito di un trattamento psicoterapeutico globale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4106

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Faulding»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 569 del 22 marzo 2001

Medicinale ACICLOVIR FAULDING

Titolare AIC: Faulding farmaceutici S.r.l via Fiorelli, 12 - 80121 Napoli.

Confezione: concentrato per soluzione per infusione endovenosa 5 flaconi vetro da 500 mg/20 ml - AIC n. 035142013/MG (in base 10) 11JGCX (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe H. Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 120.800 (prezzo ex-factory. IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegata alla delibera CIPE richiamata è di L. 199.400 (IVA inclusa).

Confezione: concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flacone vetro da 1 g/40 ml - AIC n. 035142025/MG (in base 10) 11JGD9 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe H. Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 48.300 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definita in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui alla schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 79.700 (IVA inclusa).

Confezione: concentrato per soluzione per infusione endovenasa 5 flaconi vetro da 250 mg/10 ml; AIC n. 035142037/MG (in base 10) 11JGDP (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe H. Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 60.425 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 99.700 (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Composizione: ogni millilitro di soluzione contiene: principio attivo: 25 mg di aciclovir sotto forma di aciclovir sale sodico.

Eccipienti: sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Nella fabbricazione del prodotto finito vengono utilizzati: sodio idrossido e/o acido cloridrico per correggere il pH.

Produzione: FH Faulding & Co Ltd Lexia Place Mulgrave Victoria - 3170 Australia.

Rilascio dei lotti: Faulding Pharmaceuticals Plc Queensway Royal Leamington Spa Warwickshire CV31 3RW UK.

Indicazioni terapeutiche: Aciclovir Faulding è indicato nel trattamento delle infezioni gravi da herpes genitalis in fase iniziale in pazienti immunocompromessi e non immunocompromessi.

Aciclovir Faulding è indicato nella profilassi e nel trattamento delle infezioni da Herpes simplex in pazienti immunocompromessi.

Aciclovir Faulding è indicato nel trattamento delle infezioni da varicella zoster in pazienti immunocompetenti nei quali si può prevedere che la malattia possa manifestarsi in forma grave.

Aciclovir Faulding è indicato nel trattamento delle infezioni in fase iniziale e ricorrenti da varicella zoster in pazienti immunocompromessi.

Aciclovir Faulding è indicato nel trattamento dell'encefalite erpetica.

Aciclovir Faulding è indicato nel trattamento delle infezioni da herpes simplex nel neonato e negli infanti fino a 3 mesi di vita.

Decorrenza di epficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4107

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cervasta»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 570 del 22 marzo 2001

Specialità medicinale: CERVASTA.

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a. - Centro direzionale Milano oltre palazzo Caravaggio, via Cassanese, 224 - Segrate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«0,4» 28 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033903129/M (in base 10), 10BNJT (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388. Classe «A» nota 13.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 41.202 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 68.000 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo così fissato è valido con un tetto di vendita del 30% rispetto al volume totale di vendita delle confezioni della stessa specialità ammesse alla rimborsabilità.

Confezione:

«0,4» 14 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033903105/M (in base 10), 10BNJ1 (in base 32);

classe: «C».

Confezione:

«0,4» 20 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033903117/M (in base 10), 10BNJF (in base 32);

classe: «C».

Confezione:

«0,4» 30 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033903131/M (in base 10), 10BNJV (in base 32);

classe: «C».

Confezione:

«0,4» 50 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033903143/M (in base 10), 10BNK7 (in base 32);

classe: «C».

Confezione:

«0,4» 98 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033903156/M (in base 10), 10BNKN (in base 32);

classe: «C».

Confezione:

«0,4» 100 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033903168/M (in base 10), 10BNLO (in base 32);

classe: «C».

Confezione:

«0,4» 160 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033903170/M (in base 10), 10BNL2 (in base 32);

classe: «C».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

1 compressa rivestita con film:

principio attivo: 381,7 mcg di cerivastatina base equivalente a 400 mcg di cerivastatina sodica;

eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato e sodio idrossido.

Le compresse sono rivestite da una pellicola costituita dai seguenti componenti: ipromellosa, macrogol 4000 e ferro ossido giallo (E172).

Produzione: Bayer AG D - 51368 Leverkusen (Germania).

Controllo: Bayer AG D - 51368 Leverkusen (Germania).

Confezionamento terminale effettuato da Bayer AG D - 51368 Leverkusen (Germania), e/o da Bayer Portugal SA - Departemento de producao S. Martino do Bspo - 3040 Coimbra (Portogallo), e/o da Quimica farmaceutica Bayer SA - Calle Calabria, 268 - 08029 Barcelona (Spagna), e/o da Wasdell Packaging Ltd, Upper Mills Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 n2AT - Gran Bretagna, e/o da Bayer - Via delle Groane, 126 - Garbagnate Milanese (Milano) Italia.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria (tipo Iia e Iib). Trattamento dell'iperxolesterolemia, in aggiunta alla dieta, in pazienti che non abbiano risposto adeguatamente ad un idoneo trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4109

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipobay»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 572 del 22 marzo 2001

Specialità medicinale: LIPOBAY.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«0,4» 28 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033309129/M (in base 10), 0ZSJG9 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388. Classe «A», nota 13.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 41.202 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 68.000 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo così fissato è valido con un tetto di vendita del 30% rispetto al volume totale di vendita delle confezioni della stessa specialità ammesse alla rimborsabilità.

Confezione:

«0,4» 14 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033309105/M (in base 10), 0ZSJFK (in base 32);

classe: «C».

Confezione:

«0,4» 20 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033309117/M (in base 10), 0ZSFJFX (in base 32);

classe: «C».

Confezione:

«0,4» 30 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033309131/M (in base 10), 0ZSJCG (in base 32);

classe: «C».

Confezione:

«0,4» 50 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033309143/M (in base 10), 0ZSJGR (in base 32);

classe: «C».

Confezione:

«0,4» 98 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033309156/M (in base 10), 0ZSJH4 (in base 32);

classe: «C».

Confezione:

«0,4» 100 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033309168/M (in base 10), 0ZSJHJ (in base 32);

classe: «C».

Confezione:

«0,4» 160 compresse rivestite con film 400 mcg;

A.I.C. n. 033309170/M (in base 10), 0ZSJHL (in base 32);

classe: «C».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

1 compressa rivestita con film:

principio attivo: 381,7 mcg di cerivastatina base equivalente a 400 mcg di cerivastatina sodica;

eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio staerato e sodio idrossido.

Le compresse sono rivestite da una pellicola costituita dai seguenti componenti: ipromellosa, macrogol 4000 e ferro ossido giallo (E172).

Produzione: Bayer AG D - 51368 Leverkusen (Germania).

Controllo: Bayer AG D - 51368 Leverkusen (Germania).

Confezionamento terminale effettuato da Bayer AG D - 51368 Leverkusen (Germania), e/o da Bayer Portugal SA - Departemento de producao S. Martono do Bspo - 3040 Coimbra (Portogallo), e/o da Quimica farmaceutica Bayer SA - Calle Calabria, 268 - 08029 Barcelona (Spagna), e/o da Wasdell packaging Ltd, Upper Mills Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 n24T - Gran Bretagna, e/o da Bayer - Via delle Groane, 126 - Garbagnate Milanese (Milano) Italia.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria (tipo Iia e Iib). Trattamento dell'iperxolesterolemia, in aggiunta alla dieta, in pazienti che non abbiano risposto adeguatamente ad un idoneo trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4110

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tesor-C»

Estratto provvedimento U.A.C./II/921 del 2 aprile 2001

Specialità medicinale: TESOR-C.

Confezioni:

A.I.C. n. 034259010/M - «1» blister 28 compresse 1 mg filmrivestite;

A.I.C. n. 034259022/M - «1» 3 blister 28 compresse 1 mg filmrivestite;

A.I.C. n. 034259034/M - «2» blister 28 compresse 2 mg filmrivestite;

A.I.C. n. 034259046/M - «2» 3 blister 28 compresse 2 mg filmrivestite.

Titolare A.I.C.: Segix Italia S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0138/001/W014 E UK/H/138/02/W08.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica paragrafo 4.3 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere le avvertenze riguardo al rischio del tumore al seno come richiesto dall'UK Medicines control agency.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4111

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori - INAIL

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 28 marzo 2001 è stato prorogato al 1º marzo 2002 il mandato del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori - INAIL.

01A4277

Determinazione del tasso di interesse per l'utilizzo degli avanzi delle gestioni INPS ex articoli 31 e 34 della legge n. 88/1989

Con decreto 26 marzo 2001 è stata determinata la misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per l'anno 2000, in ragione del 4,933%.

01A4278

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione alla ditta Sosib S.r.l. all'impiego di cloruro di sodio nella quantità massima di 150 mg/l nella bevanda analcolica Nordic Mist - Ginger Ale.

Il direttore del Servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 234 del 21 febbraio 2001 ha autorizzato la ditta Sosib S.r.l. all'impiego di cloruro di sodio nella quantità massima di 150 mg/l nella bevanda analcolica Nordic Mist - Ginger Ale.

01A4310

Autorizzazione alla ditta Sosib S.r.l. all'impiego di chinino cloridato nella quantità massima di 85 mg/l nelle bevande analcoliche Nordic Mist - Bitter Lemon, Nordic Mist - Bitter Orange, Nordic Mist - Tonic Water.

Il direttore del Servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 233 del 21 febbraio 2001 ha autorizzato la ditta Sosib S.r.l. all'impiego di chinino cloridrato nella quantità massima di 85 mg/l nelle bevande analcoliche Nordic Mist - Bitter Lemon, Nordic Mist - Bitter Orange, Nordic Mist - Tonic Water.

01A4311

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIRACUSA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 febbraio 1999, n. 580, ha nominato con deliberazione n. 123 del 30 marzo 2001, il dott. Franco Maltese, sostituto segretario generale, conservatore del registro delle imprese in sostituzione del dott. Carlo Castelluccio.

01A4275

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 26 del 14 marzo 2000 - n. marchio 132 - TV, Viba Linea Preziosi di Pagos Viviana & C., via S. Urbano n. 75 - Godega S. Urbano.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

01A4276

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reductil». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2001)

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna della pag. 70 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... n. 575/*2000* ...», leggasi: «... n. 575/*2001* ...»; alla pag. 71, nella prima colonna, al sedicesimo rigo, dove è scritto: «... *Kroll* AG ...», leggasi: «... *Knoll* AG ...»; al venticinquesimo rigo, dove è scritto: «tipo 2 *a* dislipidemia.», leggasi: «... tipo 2 *o* dislipidemia.»; al trentacinquesimo rigo, dove è scritto: «... dell'*obesita* ...», leggasi: «... dell'*obesità* ...».

01A4410

Comunicato relativo all'estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reduxade». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2001)

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna della pag. 74 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... n. 576/*2000* ...», leggasi: «... n. 576/*2001* ...»; alla pag. 75, nella prima colonna, al trentanovesimo rigo, dove è scritto: «... indaco *corminio* ...», leggasi: «... indaco *carminio* ...»; alla stessa pagina, nella seconda colonna, al sedicesimo rigo, dove è scritto: «un *monitoroggio* ...», leggasi: «... un *monitoraggio* ...».

01A4411

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651095/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



L. 1.500
€ 0,77